COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 AGOSTO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEGNI

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 1164

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Provvedimenti per l'educazione fisica. (2011) 1164

PRESIDENTE . 1164, 1165, 1166, 1167 1169
ERMINI. 1165, 1166, 1167, 1168
LOZZA 1165, 1166, 1167, 1168
FRANCESCHINI FRANCESCO . . . 1165, 1167
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione* . . . 1165, 1167, 1168
PITZALIS 1165
VISCHIA, *Relatore* 1165, 1166, 1167
TESAURO 1166, 1168
D'AMBROSIO 1166
SCIORILLI BORRELLI 1167
EBNER 1168, 1169
MARZANO 1168
MARANGONE VITTORIO 1168
BERLOFFA 1168
GAUDISIO 1168

Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso alcune Università. (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (3090) 1170

PRESIDENTE 1170, 1171
ERMINI, *Relatore*. 1170
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione* 1171

Statizzazione del personale degli Istituti Superiori Navale e Orientale di Napoli (2588) 1171

PRESIDENTE 1171, 1172
TESAURO, *Relatore* 1171, 1172

PAG.

ERMINI. 1172
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato e della pubblica istruzione* 1172

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Sistemazione del personale direttivo ed insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano e con lingua d'insegnamento ladina in Ortisei. (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (3088) 1175

PRESIDENTE . 1175, 1176, 1177, 1178, 1179
BUZZI, *Relatore* 1175, 1177
LOZZA 1176, 1178
EBNER 1176, 1178
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione* . 1176, 1177, 1178, 1179
PITZALIS 1177, 1178
ERMINI. 1177, 1178, 1179
FRANCESCHINI FRANCESCO . . . 1177, 1178

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1179

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

BUZZI ed altri: Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a posti di direttore didattico nelle scuole elementari banditi a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373. (2647);

DI GIACOMO ed altri: Estensione delle disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ai direttori didattici incaricati del concorso *B*-3. (2072);

PAG.

D'AMBROSIO: Conferimento direzioni didattiche (2737);

VIOLA ed altri. Modifica della lettera *b*) dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373. (1872);

COLASANTO ed altri: Concorso per direttori didattici riservato ai maestri elementari di ruolo, mutilati od invalidi di guerra, forniti di qualsiasi tipo di laurea, ovvero di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica (2414).

PRESIDENTE . 1179. 1181, 1182, 1183, 1186 1187, 1190
COTTONE. *Relatore* 1180, 1190
LOZZA, *Relatore* 1181, 1186
PITZALIS, *Relatore* 1181, 1183
BUZZI, *Relatore* 1181, 1183, 1184, 1185, 1186
FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore* . . 1182
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione* 1184, 1186
DI GIACOMO 1185, 1186, 1188
SCIORILLI BORRELLI 1186, 1189
D'AMBROSIO 1186, 1188
VISCHIA 1186
BADALONI MARIA . . . 1186, 1189, 1190
ERMINI. 1188
COLASANTO 1188

La seduta comincia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Colasanto sostituisce, per l'odierna seduta, l'onorevole Trabucchi.

Partecipa inoltre, a sua richiesta, alla seduta, senza voto deliberativo, l'onorevole Berloffa. Il deputato Di Giacomo interviene pure senza voto deliberativo, per la discussione della sua proposta di legge n. 2072, oggi all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge Provvedimenti per l'educazione fisica. (2011).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'educazione fisica ».

Come i colleghi ricorderanno, l'articolo 15 era stato accantonato. Ne do nuovamente lettura:

« Il ruolo transitorio dei professori di educazione fisica di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936, è soppresso. Sono altresì soppressi i ruoli speciali transitori di educazione fisica istituiti con i decreti legislativi 7 aprile 1948, n. 262, e 7 maggio 1948, n. 1127. Il personale, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risulterà compreso nei predetti ruoli, sarà iscritto d'ufficio, nel ruolo organico di cui al primo comma del precedente articolo 12 nell'ordine risultante dai ruoli di provenienza.

Nello stesso ruolo organico saranno iscritti a domanda, con effetto dal 1° ottobre 1950 ai soli fini giuridici, gli allievi delle cessate Accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto, che, avendo frequentato i corsi speciali previsti dalla legge 3 giugno 1950, n. 415, ai fini del completamento degli studi, abbiano conseguito il diploma di abilitazione all'insegnamento. L'iscrizione ha luogo nell'ordine della graduatoria di merito risultante dal punteggio ottenuto nell'esame di diploma. A parità di punteggio precede il più anziano di età ».

L'onorevole Lozza ha presentato un emendamento inteso a sopprimere il primo periodo dell'articolo, in quanto reso superfluo dopo il recente provvedimento legislativo sulla trasformazione delle cattedre di ruolo transitorio.

Pongo in votazione, pertanto, il primo periodo dell'articolo 15.

« Il ruolo transitorio dei professori di educazione fisica di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936, è soppresso ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 22, di cui avevamo iniziato la discussione nella precedente seduta e di cui do nuovamente lettura:

« Gli Istituti superiori di educazione fisica hanno lo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica, di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

Gli Istituti superiori di educazione fisica sono di grado universitario. Essi sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e sono

sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione ».

ERMINI. Vorrei presentare un emendamento sulla prima parte dell'articolo 22, cioè dire: « L'Istituto superiore di educazione fisica, distinto nelle due sezioni maschile e femminile, con sede rispettivamente in Roma e in Orvieto, si sostituisce alle due accademie già esistenti ».

L'accademia femminile di Orvieto aveva – ed esiste tuttora – una magnifica sede e mi pare opportuno che l'Istituto di educazione fisica femminile torni ad essere situato in una cittadina come Orvieto, dove esiste lo stabile e dove è vivissimo il desiderio di riavere la sede dell'Istituto.

LOZZA. La sezione femminile, come sede, può essere distaccata dove si vuole e dove crederà il Governo, però questa legge è stata studiata con un onere finanziario per l'Istituto di educazione fisica di Roma, che ha una sezione femminile e una sezione maschile che funzionano benissimo. In fondo, gli allievi e le allieve si incontrano, come ci si incontra in qualsiasi Università. Stabiliamo pure che lo Stato possa costituire altri istituti del genere, ma se precisiamo un'altra sede: Orvieto, verranno fuori le richieste di Torino e di Napoli dove furono soppressi gli istituti di magistero. Atteniamoci al testo della legge, per cui è stato dato il finanziamento e lasciamo allo Stato la facoltà di istituirne altri, come e quando lo si riterrà opportuno.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Forse l'onorevole Lozza non ha interpretato come ho interpretato io la proposta dell'onorevole Ermini, la quale non mira ad istituire altre scuole, ma ad introdurre nella legge il riconoscimento del possesso del Ministero della pubblica istruzione degli stabili della ex Accademia di Orvieto. Non si parla di istituzioni nuove, perché come giustamente ha osservato l'onorevole Lozza, l'Istituto può benissimo rimanere a Roma con le sezioni maschile e femminile.

LOZZA. Ho il dovere di avvertire la Commissione che se si dovesse insistere sulla questione di Orvieto potremmo essere costretti a richiedere la rimessione in aula.

PRESIDENTE. Se si aumentano gli istituti, aumenta la copertura finanziaria e sarei costretto a rinviare tutto alla IV Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto nel testo del provvedimento non è prevista la spesa per la sede di Orvieto.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei pregare la Commissione di tenere presente che al presente esiste solo la possibilità di finanziare l'Istituto Superiore di educazione fisica con sede in Roma. Come per le altre facoltà e Università si provvederà con distinta legge alla creazione di nuovi istituti. Se vogliamo portare a conclusione la legge, bisogna tenere presente la base di partenza.

ERMINI. Allora ritiro l'emendamento, anche se non ritengo che ci sia un effettivo aggravio di spesa.

PITZALIS. Onorevole Presidente, io sono un po' preoccupato per le osservazioni fatte dall'onorevole Ermini e penserei che non sia una proposta da scartar via quella di distaccare da Roma a Orvieto la sezione femminile (e non di istituire un altro Istituto). Non si tratta di una facoltà universitaria come le altre. Quando si dice che l'Istituto superiore di educazione fisica funzionerà come una qualsiasi Università, si afferma una cosa inesatta. Nell'Istituto ci sarà il convitto, e in Italia non esistono i convitti maschile e femminile. Sarebbe il primo esempio. Se questa preoccupazione si è avuta in altri tempi – ed era una giusta preoccupazione – non capisco perché non dobbiamo averla anche noi, perché non si tratta di semplice insegnamento, ma di formazione in vita convittuale. Il fatto di distaccare la sezione a Orvieto non aumenta le spese, anzi, forse le diminuisce. Abbiamo esempi di convitti nazionali che hanno sezioni distaccate come quello di Roma, il quale ha una sezione a Montecompatri. E la spesa è eguale. Quindi il fatto di distaccare a Orvieto la sezione femminile per conto mio non tocca la copertura.

PRESIDENTE. Sì, la tocca perché sono due istituti in due posti diversi. Se viene mantenuto l'emendamento debbo rinviare alla IV Commissione.

VISCHIA, *Relatore*. Abbiamo invocato ripetutamente affinché gli stabili di Orvieto fossero restituiti all'Istituto e abbiamo incontrato enormi resistenze. Se ora introduciamo una norma per sistemare la sezione femminile a Orvieto, c'è il pericolo che la legge non diventi operante.

ERMINI. È un'occupazione abusiva. In ogni modo confermo che ritiro l'emendamento viste le difficoltà che comporta. Credo che la sede di Orvieto sia straordinariamente adatta per la sezione femminile e quindi ritengo opportuno che almeno il Ministero svolga opera perché la sede gli sia restituita affinché possa essere adibita a sezione femminile dell'Istituto. Presenterò al riguardo un ordine del giorno.

TESAURO. Nel fare l'ordine del giorno tenga presente che si tratta di sezione distaccata e che può essere disciplinata in modo diverso.

PRESIDENTE. Il testo originario dice. « gli istituti », quindi presuppone una pluralità. Non so se si possa dire nel nuovo testo. « l'Istituto superiore di educazione fisica di Roma nonché gli altri che possono essere istituiti ecc. ».

VISCHIA, *Relatore*. Io ero e rimango ancora del parere che in questa legge si debba parlare di un solo Istituto, cioè quello di Roma, per il quale sono previsti gli stanziamenti in bilancio; degli altri, da istituire, se ne dovrebbe parlare in altra sede. Però mi rimetto alla Commissione. Se la Commissione ritiene che si possa parlare di un solo istituto, trova la mia adesione completa.

PRESIDENTE. Lasciamo la formula plurale.

LOZZA. Ritengo che si debba mantenere la formulazione al plurale.

ERMINI. Qui si pone l'accento sull'Istituto di Roma, e si dice che nella stessa condizione si troveranno gli altri.

D'AMBROSIO. Io sono d'accordo con l'onorevole Lozza e intanto ritiro l'emendamento che avevo presentato. Ma dichiaro che se si togliesse la formula plurale dovrei votare contro.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento presentato dall'onorevole Ermini, in sostituzione delle parole: « Gli istituti superiori di educazione fisica ». Esso suona così:

« L'Istituto superiore di educazione fisica con sede in Roma e gli altri istituti superiori statali che dovessero essere istituiti con appositi provvedimenti legislativi, nonché gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, di cui al successivo articolo 28... ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Nel secondo comma il rappresentante del Governo propone di aggiungere, dopo « numero 1592 », l'espressione « e successive modificazioni ».

Pongo in votazione l'emendamento

(*È approvato*).

Infine il rappresentante del Governo propone di aggiungere un terzo comma del seguente tenore:

« Agli insegnamenti delle discipline che verranno determinate negli Istituti di cui ai successivi articoli 23 e 28, si provvederà mediante incarico ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 22 nel testo risultante dagli emendamenti testè approvati:

« L'Istituto superiore di educazione fisica, con sede in Roma, e gli altri Istituti superiori statali che dovessero essere istituiti con appositi provvedimenti legislativi, nonché gli Istituti superiori di educazione fisica pareggiati, di cui al successivo articolo 28, hanno lo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica, e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

Gli Istituti superiori di educazione fisica sono di grado universitario. Essi sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Agli insegnamenti delle discipline che verranno determinate negli statuti di cui ai successivi articoli 23 e 28 si provvederà mediante incarico ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 23:

« L'ordinamento amministrativo e didattico di ogni istituto, i titoli e le condizioni richieste per l'iscrizione degli studenti e i titoli finali di studio, saranno stabiliti con statuto da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Con regolamento organico da deliberarsi dal consiglio d'amministrazione di ogni istituto e da sottoporre all'approvazione del Ministero per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, la consistenza numerica ed il trattamento economico a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale necessario alle esigenze funzionali degli istituti medesimi ».

Il Governo propone il seguente emendamento totalmente sostitutivo di detto articolo.

« L'Istituto superiore di educazione fisica ha uno statuto che, salvo quanto disposto nella presente legge, determina le norme per il governo amministrativo e didattico dell'istituto stesso, i titoli di studio e le condizioni richieste per l'iscrizione degli studenti, lo stato giuridico ed economico e di quiescenza del personale a carico del suo bilancio, nonché ogni altra norma necessaria al suo funzionamento.

Lo statuto è approvato e, occorrendo, modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, su proposta delle competenti autorità accademiche, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le disposizioni concernenti il trattamento economico e di quiescenza e lo stato giuridico di qualunque categoria di personale in servizio presso l'Istituto dovranno essere approvate di concerto col Ministero del tesoro. Il trattamento economico del personale non potrà essere superiore a quello delle corrispondenti categorie del personale statale delle università e degli Istituti di istruzione superiore ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 24:

« Il corso di studi degli Istituti superiori di educazione fisica è quadriennale. Al termine di esso gli allievi che abbiano superato tutti gli esami di profitto sostengono un esame per il conseguimento del diploma di educazione fisica.

Al primo anno degli Istituti superiori di educazione fisica si è iscritti mediante concorso per esami, indetto per un numero di posti determinato annualmente dal Ministro per la pubblica istruzione ».

Il Governo propone al primo comma un emendamento nel senso che il corso, anziché quadriennale, sia triennale, nonché un emendamento aggiuntivo al secondo comma, che suona così:

« Al concorso possono partecipare coloro che siano forniti di un titolo di istruzione media di secondo grado, valido per la immatricolazione a corsi di laurea universitari ».

FRANCESCHINI FRANCESCO. Circa il primo emendamento ritengo che possiamo rivedere il testo del comitato ristretto, perché effettivamente parlare di quattro anni può sembrare ececssivo; infatti la scuola già è di grado universitario e con i quattro anni quasi ci troviamo a dire che questo Istituto conferisce la laurea in educazione fisica.

VISCHIA, *Relatore*. Aderisco alla proposta del collega perché ritengo che bisogna facilitare l'accesso a questa scuola. Se mettiamo quattro anni allontaneremo molti giovani.

LOZZA. L'aspettativa della categoria era che il corso fosse di quattro anni. Noi abbiamo sempre detto che l'insegnamento dell'educazione fisica deve essere portato alla pari dell'insegnamento delle altre materie e che bisognava qualificarlo potenziandone i corsi. Restiamo pertanto favorevoli al concetto del corso quadriennale per non tradire le aspettative della categoria.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La copertura finanziaria è prevista per un corso di tre anni; il quarto anno è stato aggiunto senza il parere della Commissione. Prego di non insistere. Niente vieta di studiare in seguito questo problema. Le considerazioni fatte ci hanno dimostrato che di fatto non c'è nessuna preparazione per uno sviluppo di quattro anni.

SCIORILLI BORRELLI. Oggi l'Istituto magistrale si trova in una situazione difficile perché i suoi corsi durano un anno di meno rispetto agli altri istituti. Nel momento in cui vogliamo valorizzare l'insegnamento dell'educazione fisica, non mi sembra opportuno introdurre in partenza un elemento di debolezza. Noi insistiamo sui quattro anni di corso, anche per dare una prospettiva di maggiore serietà all'Istituto.

ERMINI. Vorrei far notare alla Commissione che la dignità di un corso di studi non è in rapporto al numero degli anni. Io pensavo a tre anni perché effettivamente mi sembra che le discipline concernenti il settore dell'educazione fisica siano relativamente ristrette.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo al primo comma dell'articolo 24:

« Il corso di studi degli Istituti superiori di educazione fisica è triennale ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo al secondo comma dell'articolo.

(*È approvato*).

EBNER. Desidero presentare altro emendamento aggiuntivo all'articolo 24 Poiché l'ammissione a questi corsi è fatta per concorso, e poiché sappiamo che il numero dei candidati è molto elevato e conseguentemente l'eliminazione è forte, gli appartenenti ai gruppi etnici sloveni, tedeschi si troveranno in svantaggio. Pertanto chiederei che due posti e un posto siano riservati rispettivamente agli appartenenti al gruppo etnico tedesco e a quello sloveno.

MARZANO. Sono contrario anche perché non mi sembra che una siffatta riserva esista per altri concorsi.

LOZZA. Sulla sostanza sono d'accordo, però debbo far notare che invece di essere estensivo, l'emendamento è restrittivo. Infatti, nel comma che abbiamo votato si intende che tutti gli studenti cittadini italiani – sia di lingua tedesca o slovena o francese o italiana – possono accedere alla scuola, mentre con l'emendamento si fisserebbe per alcune minoranza un numero limitato.

MARANGONE VITTORIO. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Lozza e tengo a ricordare che proprio noi, colla nostra insistenza nel dare l'esempio di quale sia lo spirito della tutela delle minoranze etniche, abbiamo ottenuto, non più tardi di una settimana fa nella vicina Repubblica slovena, che nei territori già italiani siano istituite dal governo jugoslavo scuole di lingua italiana. Perciò sono senz'altro d'accordo con un eventuale ordine del giorno in cui si solleciti a tenere presente da difficoltà della lingua per i concorrenti appartenenti ad altri gruppi etnici.

EBNER. Le commissioni esaminatrici solo limitatamente possono tenere conto del fatto che si presentano candidati appartenenti a gruppi etnici di minoranze, in quanto l'esame si basa sulle prove scritte e noi sappiamo che, con tutta la preparazione possibile, c'è sempre la grave difficoltà linguistica che pone in condizione di inferiorità gli appartenenti alle minoranze.

TESAURO. Prego il collega Ebner di non volere insistere nel suo emendamento per una serie di motivi. Innanzi tutto per la ragione già prospettata, e cioè che la riserva in definitiva potrebbe tradursi in un danno notevole per coloro che si vogliono favorire. Inoltre, da un punto di vista sostanziale, l'onorevole Ebner non deve avere preoccupazioni. posso citare il sistema didattico del magistero che è stato ottimamente collaudato. In tutti i magisteri d'Italia si tiene conto della situazione di coloro che chiedono l'iscrizione, senza conoscere perfettamente la lingua italiana, e se n'è tenuto conto nella sostanza. Ora, a proposito degli istituti superiori di educazione fisica, è evidente che la commissione giudicatrice si regolerà analogamente, tenendo conto più della sostanza che della forma, perché la lingua si può apprenderla in seguito, ma quello che si deve dimostrare di possedere è il patrimonio di cultura.

A tutto ciò bisognerà aggiungere un'altra considerazione, che per me è decisiva e fondamentale. Noi non possiamo, con una legge particolare, modificare i principî di ordine generale, stabilendo una differenziazione nell'interesse di coloro per i quali oggi si vorrebbe fare una situazione speciale.

ERMINI. Condivido in pieno quello che ha detto il collega Tesauro ed aggiungo che e un problema molto piu ampio di quello trattato oggi. È un problema che tocca tutte le università e, a risolverlo per questo particolare istituto, si potrebbe compromettere la soluzione per le altre facoltà universitarie. Non solo, ma può darsi che sia dannoso fissare uno o due posti, perché i concorrenti meritevoli potrebbero essere più di due.

BERLOFFA. C'è una esigenza che deriva dalla istituzione nella provincia di Bolzano delle scuole per le popolazioni di lingua tedesca. Tale esigenza si concretizza nella migliore funzionalità possibile di tali istituzioni per i fini che ad esse logicamente si collegano. Se non cercassimo di attuare tali fini, con le norme indispensabili, potremmo favorire un incentivo per l'emigrazione all'estero degli studenti che volessero specializzarsi, per vederli poi ritornare anche con titoli di studio stranieri.

GAUDIOSO. Debbo ricordare che negli anni decorsi il Ministero dell'interno bandì concorsi per gli Archivi di Stato richiedendo, oltre alla conoscenza delle lingue obbligatorie, anche le lingue facoltative slovena e tedesca per poter destinare in quelle zone personale che conoscesse queste lingue.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È interesse del Ministero avere insegnanti adatti per coprire le cattedre nelle scuole di zone di minoranze etniche. Sono d'accordo sullo spirito dell'ordine del giorno proposto che verrà accettato dal Governo nel senso di riconoscimento di queste esigenze emerse dalla discussione.

EBNER. Ringrazio i colleghi che hanno dimostrato di comprendere le ragioni del mio emendamento. Non insisto per la votazione riservandomi di riesaminare attentamente la questione insieme ai miei colleghi. Pertanto, mantenendo valida la sostanza, ritiro l'emendamento riservandomi di presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24 nel suo complesso, nel testo risultante a seguito degli emendamenti approvati.

« Il corso di studi degli Istituti superiori di educazione fisica è triennale. Al termine di esso gli allievi che abbiano superato tutti gli esami di profitto sostengono un esame per il conseguimento del diploma di educazione fisica.

Al primo anno degli Istituti superiori di educazione fisica si è iscritti mediante concorso per esame, per un numero di posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione. Al concorso possono partecipare coloro che siano forniti di un titolo di istruzione media di secondo grado, valido per la immatricolazione a corsi di laurea universitari ».

(*È approvato*).

Passiamo ai successivi articoli, di cui darò lettura e porrò successivamente in votazione, ove non vi siano osservazioni o emendamenti.

ART. 25.

L'Istituto superiore di educazione fisica, con sede in Roma, sostituisce definitivamente le Accademie di Roma e di Orvieto di cui alla legge 22 maggio 1939, n. 866.

L'istituto ha due sezioni, l'una maschile e l'altra femminile.

(*È approvato*).

ART. 26.

L'Istituto superiore di educazione fisica di Roma ha l'uso gratuito degli immobili già di pertinenza delle Accademie di cui alla legge 22 maggio 1939, n. 866, finché durerà la destinazione di essi ai suoi scopi statutari, e subentra nella proprietà del relativo materiale mobile alle Accademie stesse, che sono soppresse ad ogni effetto.

Sono a carico dell'istituto gli oneri per l'ordinaria e straordinaria manutenzione.

Le attività dell'istituto sono costituite dal provento delle tasse, sopratasse e contributi degli studenti, da contributi ed elargizioni di enti o privati.

Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli studenti nella misura stabilita dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551. La tassa di diploma è devoluta all'erario.

Per quanto riguarda le modalità di versamento e gli esoneri, totali e parziali, dalle tasse, sopratasse e contributi dovuti, si applicano le disposizioni previste dalla suddetta legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Lo Stato corrisponde annualmente all'istituto un contributo nella misura di lire 50.000.000.

Al mantenimento dell'istituto si provvede oltreché col contributo statale di cui al precedente comma, anche mediante eventuali convenzioni da stipulare con enti o privati.

(*È approvato*).

ART. 27.

È riconosciuta, ad ogni effetto, la validità dei corsi indetti in via provvisoria, presso l'Istituto superiore di educazione fisica dall'anno accademico 1952-53.

(*È approvato*).

Il Governo propone un articolo 27-*bis*, che in sede di coordinamente diverrebbe articolo 28. Ne do lettura e lo pongo in votazione.

« L'ente o gli enti morali promotori della istituzione di un Istituto superiore pareggiato di educazione fisica debbono rassegnare al Ministero per la pubblica istruzione lo schema del relativo statuto, allegando una motivata relazione, un documentato piano finanziario, nonché la dimostrazione del possesso dei mezzi tecnici e didattici necessari al raggiungimento dei fini propri degli Istituti.

Il Ministro, accertato che lo schema nel suo complesso risponda all'interesse generale degli studi e, in particolare, che il piano finanziario ed i mezzi didattici e scientifici siano adeguati al raggiungimento dei fini prefissi, udito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, potrà accogliere la richiesta di pareggiamento.

Il provvedimento sarà emanato, osservando le norme dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con degio decreto 31 agosto 1933, che valgono altresì per le eventuali modificazioni da apportarsi agli statuti.

Il pareggiamento non può avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 28 che diventerà il 29:

« Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge nell'importo di lire 160.000.000, previsto per l'esercizio finanziario 1957-58, si provvederà con l'aumento del gettito dalle tasse di cui all'articolo 11.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(*È approvato*).

Do lettura, ora, di una serie di ordini del giorno, che porrò successivamente in votazione.

« La VI Commissione nell'approvare il disegno di legge n. 2011 impegna il Ministro a bandire l'esame di abilitazione in base all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 ».

LOZZA, DE LAURO MATERA ANNA.

(*È approvato*).

« La VI Commissione invita il Governo a mettere a concorso, nella prima applicazione della legge, tutte le cattedre di educazione fisica reperibili ».

DE LAURO MATERA ANNA, LOZZA.

(*È approvato*).

« La VI Commissione permanente della Camera dei deputati, nell'approvare la istituzione dell'istituto di educazione fisica di Roma, di cui al disegno di legge n. 2011 fa voti perché il Ministro della pubblica istruzione svolga opera onde sia restituita al Ministero la sede di Orvieto già dell'Accademia femminile, onde farne sede della sezione femminile dell'istituto ».

ERMINI.

(*È approvato*).

« La VI Commissione fa voti perché si esamini la possibilità di costituire in Napoli un Istituto di educazione fisica ».

D'AMBROSIO.

(*È approvato*).

« La VI Commissione della Camera, approvando i nuovi provvedimenti per l'educazione fisica, invita il Governo a disporre i mezzi più idonei, nell'esame di ammissione dell'Istituto superiore di educazione fisica, affinché sia tenuto conto delle particolari esigenze delle scuole istituite per le minoranze linguistiche ».

EBNER, BERLOFFA, SCIORILLI BORRELLI.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta e chiedo di essere autorizzato al suo coordinamento.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso alcune Università. (3090).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso alcune Università » già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 luglio 1957.

Il relatore, onorevole Ermini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ERMINI, *Relatore*. Il disegno di legge viene incontro a una esigenza molto sentita: quella di giungere quanto più rapidamente possibile ad avere, almeno, tanti posti di ruolo quante sono le materie fondamentali. La legge in esame prevede, purtroppo, la istituzione di soli sette posti; sono ben graditi, ma ce ne vorrebbero molto di più.

Il punto delicato è la distribuzione di questi posti fra tante Università e tante richieste. E su questo punto resto in grave imbarazzo. I sette posti che si istituiscono col disegno di legge – già approvato dal Senato – riguardano: uno la facoltà di giurisprudenza della Università di Bari (Bari ha undici posti, ma è molto numerosa e sono insufficienti); uno la facoltà di giurisprudenza e uno quella di scienze matematiche dell'Università di Ferrara, uno la facoltà di medicina di Genova (qui ci sarebbe la obiezione che detta facoltà ha già 21 posti, però le sollecitazioni che giungono dai vari enti sono tante e numerose che il Ministero si è indotto a riconoscere la richiesta di Genova); uno la facoltà di medicina di Milano: si tratta di una nuova materia di insegnamento – la neurochirurgia – ed è bene che ci sia un professore di ruolo e che l'insegnamento venga fatto in una grande Università; uno a Parma e uno a Pavia nelle rispettive facoltà di scienze matematiche.

Pur convenendo che dobbiamo accettare questi sette posti, la mia perplessità nasce dal fatto che esistono facoltà universitarie che hanno soltanto quattro posti di ruolo e anche tre. Il mio pensiero è che si deve pensare, prima di dare posti alle Università che già ne hanno numerosi, a quelle facoltà che non possono vivere con soli tre o quattro posti di ruolo. Gli italiani, di qualsiasi regione, hanno tutti diritto allo stesso grado di cultura. Per-

ciò faccio voti e presenterò un ordine del giorno perché con ogni sollecitudine, sia predisposto un ulteriore provvedimento per istituire un certo numero di posti di ruolo presso le facoltà meno dotate, ovunque si trovino. Concludo, comunque, per l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e, non chiedendo alcuno di parlare, la dichiaro chiusa.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Prego la Commissione di approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. Già nell'altro ramo del Parlamento sono state sollevate le stesse ed altre eccezioni. Però anche i senatori si sono rassegnati a rinviare a un successivo provvedimento una integrazione dei posti di ruolo e hanno approvato il disegno di legge. Se noi facessimo delle aggiunte o delle modificazioni, il disegno di legge dovrebbe tornare al Senato e rischieremmo di rinviarne di parecchi mesi l'approvazione; approvando invece il testo attuale, la legge potrebbe entrare in vigore fin dal prossimo anno accademico.

Da parte del Ministero della pubblica istruzione debbo dichiarare che si è disposti ad assecondare ogni iniziativa che sia volta a colmare le lacune della nostra organizzazione universitaria, che rimangono dopo questo provvedimento legislativo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1957-1958 sono istituiti, presso le Università, sette nuovi posti di professore di ruolo.

I detti posti sono assegnati nel modo appresso indicato:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di giurisprudenza . . Posti 1

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di giurisprudenza . . » 1

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali . . . . . » 1

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia » 1

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia » 1

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali . . . Posti 1

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali . . . » 1

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere di lire 7.000.000 (sette milioni) derivante nell'esercizio finanziario 1957-58 dall'attuazione della presente legge, si provvederà con lo stanziamento di cui al capitolo 156 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Do lettura di un ordine del giorno dell'onorevole Ermini:

« La VI Commissione permanente della Camera dei deputati, nell'approvare il disegno di legge, n. 3090, fa voti perché, con altro provvedimento legislativo, da presentarsi con ogni possibile sollecitudine, siano istituiti nuovi posti di professori di ruolo da assegnarsi alle facoltà universitarie meno dotate ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Statizzazione del personale degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli. (2588).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Statizzazione del personale degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli ».

Data l'assenza del relatore Perdonà, prego l'onorevole Tesauro di voler riferire sul disegno di legge.

TESAURO, *Relatore*. È un disegno di legge per la statizzazione del personale degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli. Si tratta di dare la possibilità di vita a questi istituti, che altrimenti, sarebbero definitivamente condannati a scomparire. È una soluzione che giunge in ritardo ed è conforme a quella adottata per altri istituti del genere, per i quali si è già proceduto alla statizza-

zione. Si prevedono ruoli organici, per cui vi è un aumento numerico nei ruoli statali dei professori, degli assistenti, del personale di segreteria, dei tecnici, dei subalterni. È stabilito l'inquadramento del personale nei ruoli anzidetti, la nomina ad avventizi statali dei dipendenti non di ruolo in servizio nei due istituti. Niente di nuovo, quindi, rispetto a quanto già fatto per altri istituti similari. Solamente qualche perplessità si può avere per il fatto che mentre all'Istituto superiore orientale le cattedre sono nove e rimangono nove, per l'Istituto superiore navale le cattedre da sette vengono ridotte a sei, creando una situazione di incertezza per il settimo posto. Il Ministero si è reso conto di questa situazione e propone un articolo aggiuntivo, per definire la situazione che ne deriva. Io sarei dell'avviso di portare da sei a sette il numero dei posti di ruolo anche per l'Istituto navale, perché, tra l'altro, si tratta di cattedra coperta da molti anni da un professore ordinario che non verrebbe collocato in posizione identica a quella dei suoi colleghi, perché non esiste il ruolo.

La copertura non dovrebbe offrire alcuna preoccupazione. Il Ministero già paga quel professore, il cui stipendio grava sul bilancio dello Stato e non su altri bilanci. Ora, dato che per la copertura della spesa è indicato, specificatamente, il capitolo 160 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, non mi sembra che ci siano ostacoli sostanziali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, e, riferendomi alle richieste del relatore, debbo premettere che, per l'istituzione di una settima cattedra di ruolo, dovremmo rinviare il provvedimento alla Commissione finanze e tesoro.

TESAURO, *Relatore*. Non insisto. Ma è assurdo che un professore di ruolo resti in un ruolo che non esiste.

ERMINI. Vorrei una spiegazione in merito alla copertura, che risulta fatta con lo stanziamento del capitolo 160 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1956-57. Sono lieto che la Direzione generale competente abbia potuto provvedere già con fondi dell'esercizio in corso, ma vorrei segnalare al rappresentante del Governo che questi fondi sono stati prelevati da quelli destinati agli stipendi del personale di ruolo e fuori ruolo delle Università, da quei fondi, cioè, che sono richiesti dalle Università per gli stipendi da esse anticipati e che il Ministero dichiara sistematicamente di non avere. Le Università attendono ormai, a questo titolo, un rimborso pari a 5 miliardi.

L'occasione mi è propizia per ricordare al Tesoro l'impegno assunto e che dovrebbe essere mantenuto per rispetto dei diritti delle Università.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'Istituto superiore navale ha una settima cattedra, ma essa non fa parte dei ruoli organici, essendo stata istituita in base ad una convenzione e per una disciplina particolare. In conclusione, l'inserimento di tale settimo posto darebbe luogo ad un maggiore onere e, per conseguenza, un riesame del provvedimento dal punto di vista finanziario, e notevole ritardo nell'approvazione finale del provvedimento stesso. Circa i timori dell'onorevole Ermini confermo gli impegni governativi per il rimborso delle somme anticipate dalle Università per stipendi.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Agli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli è assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario appartenente agli attuali ruoli organici statali delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

I ruoli organici di cui al precedente comma sono aumentati dei posti indicati nell'annessa tabella *A*.

Il contingente quantitativo e qualitativo del personale insegnante, assistente, tecnico ed ausiliario da assegnare rispettivamente all'Istituto superiore navale ed all'Istituto superiore orientale è stabilito dalla predetta tabella *A*; il personale di segreteria sarà assegnato ai predetti Istituti secondo le disposizioni legislative vigenti in materia ».

Pongo in votazione i primi due comma.

(*Sono approvati*).

Il Governo propone il seguente comma aggiuntivo, da inserire dopo il secondo:

« All'Istituto superiore navale resta altresì assegnato il posto di professore di ruolo, riservato all'insegnamento di tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione, istituito con la convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1952, n. 1382, applicandosi - in relazione al periodo di validità della convenzione stessa - le norme di cui agli articoli 63, comma secondo, e 100, comma secondo, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 ».

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma, che diviene quarto.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli successivi che, ove nessuno chieda di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 2.

Ai direttori degli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli sono estese le vigenti norme sull'indennità di carica normale e supplementare per i Rettori delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, restando a carico del bilancio degli Istituti la spesa relativa alla corresponsione dell'indennità supplementare di carica.

(*È approvato*).

ART. 3.

Nella prima applicazione della presente legge il personale insegnante e di segreteria, assistente, tecnico e ausiliario, organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dagli statuti dell'Istituto superiore navale e dell'Istituto superiore orientale che trovasi in servizio alla data della legge stessa è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Il personale insegnante dei summenzionati Istituti è collocato nella corrispondente categoria statale. Il personale di segreteria, amministrativo, di ragioneria e d'ordine degli Istituti medesimi è collocato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente nelle carriere direttive, di concetto ed esecutiva delle Segreterie universitarie.

L'assegnazione del personale di cui al precedente comma alla rispettiva categoria o carriera è effettuata per la qualifica comportante il grado ricoperto nel ruolo di provenienza conservando, esso personale, l'anzianità di servizio maturata nel predetto ruolo che è ritenuta utile ai fini della progressione gerarchica.

Il personale assistente, tecnico ed ausiliario è collocato nelle corrispondenti carriere statali con l'osservanza dei limiti, condizioni e modalità stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

(*È approvato*).

ART. 4.

Nella prima applicazione della presente legge i posti portati, secondo l'annessa tabella *A*, in aumento a quelli delle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle Segreterie universitarie che risultino disponibili dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente articolo 3, sono conferiti mediante concorsi da espletare fra il personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso gli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli alla data dell'entrata in vigore dalla legge stessa.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma e per l'espletamento di essi vanno osservati i limiti, le condizioni e modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, ratificato con modificazioni della legge 4 aprile 1950, n. 224.

I posti di tecnico, di cui all'annessa tabella *A*, che nella prima applicazione della presente legge risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 3, sono conferiti, mediante concorso, con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e dall'articolo 32-*bis* della relativa legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

I posti di ausiliario, di cui all'annessa tabella *A*, che nella prima applicazione della presente legge risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 3, saranno conferiti mediante concorso da espletare con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo 6 della legge 23 novembre 1951, n. 1340.

(*È approvato*).

ART. 5.

Il personale non di ruolo assistente, di segreteria. tecnico ed ausiliario, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Istituto superiore navale e presso l'Istituto superiore orientale di Napoli, è inquadrato dal 1° luglio 1956 nelle categorie di impiego statale non di ruolo previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive disposizioni, con l'osservanza delle norme relative ai requisiti richiesti per l'assegnazione alle singole categorie.

(*È approvato*).

ART. 6.

Al personale di ruolo degli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli che, per effetto della presente legge viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze dei predetti

istituti antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito, con modificazione, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.

Al personale degli Istituti suddetti si applicano, altresì, le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-*bis* e 9-*ter* della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria, e quelle contenute negli articoli 35-*bis* e 35-*ter* della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nell'articolo 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale assistente, tecnico e ausiliario.

(*È approvato*).

ART. 7.

A partire dall'esercizio finanziario 1956-57 è soppresso il maggior contributo annuo di lire 3.200.000 concesso a favore dell'Istituto superiore orientale di Napoli, con l'articolo 2 della legge 26 marzo 1953, n. 189.

(*È approvato*).

ART. 8.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956.

Alla maggiore spesa di lire 132.988.972 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per lire 129.788.972 con lo stanziamento del capitolo 160 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1956-57 e per lire 3.200.000 a carico del capitolo 170 del medesimo stato di previsione, in relazione al disposto di cui al precedente articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Do lettura della tabella *A* allegata al disegno di legge:

TABELLA *A*.

	Numero dei posti
RUOLO ORGANICO PROFESSORI UNIVERSITARI.	
Istituto superiore navale	6
Istituto superiore orientale	9
Totale	15
RUOLO ORGANICO ASSISTENTI UNIVERSITARI.	
Istituto superiore navale	4
Istituto superiore orientale	13
Totale	17
RUOLI ORGANICI DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE.	
Carriera direttiva	
Qualifica: Consigliere di 1ª classe	2
Consigliere di 2ª classe; Consigliere di 3ª classe	6
Totale	8
Carriera di concetto.	
Qualifica: Ragioniere	2
Ragioniere aggiunto; Vice ragioniere	3
Totale	5
Carriera esecutiva.	
Qualifica: Primo archivista	1
Archivista	3
Applicato; Applicato aggiunto	5
Totale	9
RUOLO ORGANICO DEI TECNICI DELLE UNIVERSITÀ ED ISTITUTI SUPERIORI.	
Istituto superiore navale	2
Totale	2
RUOLO ORGANICO DEGLI AUSILIARI DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI UNIVERSITARI.	
Istituto superiore navale	5
Istituto superiore orientale	9
Totale	14

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Sistemazione del personale direttivo ed insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano, e con lingua d'insegnamento ladina in Ortisei. (3088).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3088 sulla sistemazione del personale direttivo ed insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano e lingua d'insegnamento ladina in Ortisei. Il disegno di legge è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Buzzi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUZZI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, col disegno di legge in esame si intendono stabilire le norme di applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 528, sull'istituzione delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca in provincia di Bolzano, per quanto concerne la sistemazione in ruolo dei presidi, direttori ed insegnanti di quelle scuole.

Il citato decreto legislativo ha avuto infatti pratica applicazione soltanto per ciò che riguarda l'istituzione delle scuole. Ora, ci si trova di fronte ad una situazione di fatto di questo genere: i posti sono coperti in parte da insegnanti di ruolo, in parte da insegnanti di ruolo transitorio di scuole, che non sono quelle di lingua tedesca, e in parte da personale incaricato.

La proposta di legge in esame tiene conto di tutte queste posizioni e al fine di normalizzare la situazione indice dei concorsi interni. Infatti con l'articolo 2 sono predisposti concorsi per titoli e per esami, per coprire posti di presidi e direttori, riservati a coloro che siano attualmente in servizio in qualità di insegnanti o di capi d'istituto in istituti di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento tedesca e siano in possesso dei requisiti fissati dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che, come è noto, stabilisce norme generali per l'assunzione a posti di insegnante e a posti di preside e di direttore negli istituti di istruzione secondaria.

Si introduce tuttavia, col secondo comma di questo articolo 2, una eccezione alla legge n. 629, giustificata dall'esigenza di coprire i posti di preside con personale che sia già nelle scuole di lingua tedesca. L'eccezione consiste nel fatto che sono ammessi al concorso per presidi e direttori anche coloro che non sono titolari di cattedre dello stesso ordine e dello stesso tipo dell'istituto che intendono andare e presiedere o dirigere.

Col terzo comma si salva la possibilità della partecipazione a questi concorsi per titoli e per esami a coloro che abbiano partecipato e superato uno dei concorsi di cui all'articolo 3 e all'articolo 4. L'articolo 3 prevede un concorso interno per soli titoli riservato al personale di ruolo ordinario e dei ruoli speciali transitori, che sia titolare di cattedra diversa da quella alla quale aspira, ma abbia prestato servizio in qualità di capo di istituto oppure abbia insegnato in istituti nella provincia di Bolzano per almeno 5 anni, riportando una qualifica non inferiore a « valente », ed abbia insegnato almeno due delle discipline comprese nella cattedra alla quale aspira.

L'articolo 4, invece, prevede un vero e proprio normale concorso per titoli e per esami, da bandire secondo modalità fissate dal Ministero, e tiene conto di alcune situazioni nelle quali possano trovarsi gli aspiranti.

Al riguardo occorre considerare che lo statuto regionale prevede che in queste scuole debbano insegnare soltanto insegnanti, per i quali il tedesco è la lingua madre e dei quali, essendo state istituite le scuole nel 1948, alcuni hanno superato i limiti di età. Per essi è previsto il limite massimo di età di 55 anni ed il requisito dell'insegnamento o delle funzioni di capo d'istituto in scuole secondarie con lingua d'insegnamento tedesca nelle scuole della provincia di Bolzano, con qualifica non inferiore a « valente ». Quanto al titolo di studio è indicato anzitutto il diploma di abilitazione per la cattedra, oppure la laurea rilasciata da università italiane, oppure titoli equipollenti stranieri riconosciuti tali dal Ministero sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per l'ammissione al concorso è valido il servizio prestato dopo che l'istituto ha rilasciato il relativo diploma o titolo di studio non si tiene conto del servizio prestato precedentemente al conseguimento del titolo di studio.

Con l'articolo 5 invece si viene veramente ad integrare la legge originaria n. 528, la quale, come è noto, normalizzava la situazione delle scuole in provincia di Bolzano, ma non considerava la scuola di lingua ladina di Ortisei. Viene così istituita la scuola media di Ortisei, trasformata in scuola media ad ordinamento speciale, e per la quale è previsto che materie, orari ecc. verranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica; che

ad essa si applicano le norme relative alle scuole medie, comprese quelle concernenti gli oneri degli enti locali, e che il requisito relativo alla lingua tedesca, previsto dall'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 528, deve intendersi riferito alla lingua ladina. I titoli di studio, secondo l'ultimo comma dell'articolo 5, vengono riconosciuti a tutti gli effetti validi e di valore corrispondente a quelli conseguiti presso le corrispondenti scuole in lingua italiana e ad essi si applicano le norme generali, ivi comprese quelle relative ai trasferimenti.

L'ultimo articolo riguarda la decorrenza della nomina, la quale avverrà dall'inizio del servizio valido per l'ammissione al concorso, escluso soltanto il periodo di tempo anteriore al 1° gennaio 1948.

Questo, in riassunto, il disegno di legge sottoposto al nostro esame e, trattandosi di norme di attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 629, ritengo che non vi siano motivi per non accoglierlo nel testo già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. I consueti motivi di urgenza inducono a votare il disegno di legge, così come è stato approvato dal Senato. Trattasi di un disegno di legge che cerca di portare nella normalità e legalizzare definitivamente una situazione di fatto. Io comprendo che gli attuali incaricati nelle scuole con lingua d'insegnamento tedesca possano non essere del tutto soddisfatti, ma bisogna riconoscere che l'articolo 3 della legge cerca di sistemare il maggior numero possibile di situazioni. Comunque ogni situazione particolare potrà essere oggetto di particolare esame.

Sono d'accordo in linea di massima sulla formulazione adottata dal Senato per l'articolo 4. L'abolizione del vincolo di cui al punto *c*) sarebbe consigliata dal fatto che dopo tanti anni la Repubblica italiana non può più disconoscere dei titoli di insegnamento conseguiti all'estero ed i cui titolari sono già stati ammessi all'insegnamento nel nostro Paese.

L'occasione mi è propizia per presentare un ordine del giorno, affinché, mentre noi con questa legge provvediamo in via definitiva al personale, il Ministero provveda a dare una sistemazione efficiente alle scuole di cui si tratta, per quanto si riferisce ai programmi ed ai libri di testo. Non che io voglia qui muovere un appunto al personale insegnante che si prodiga in condizioni spesso non buone; ma debbo rilevare che la mancanza di direttive precise fa sì che il programma stesso sia svolto spesso in un modo più rispondente alla preparazione specifica dell'insegnante che alle reali necessità della scuola e degli allievi. Una direttiva proveniente dal Ministero tornerebbe a tutto vantaggio delle scuole e degli insegnanti.

EBNER. Signor Presidente, onorevoli colleghi mi congratulo con l'onorevole Buzzi per la sua relazione alla quale non ho nulla da aggiungere.

Per quanto riguarda l'articolo 5, però non posso fare a meno di osservare che il medesimo – salve le norme estensive di cui al terzo comma – non ha nulla a che vedere con la sistemazione del personale e serve in effetti ad introdurre di contrabbando l'istituzione di una scuola – quella ladina – che noi sappiamo di impossibile attuazione, perché neppure nella prima classe elementare si può insegnare il ladino. Ad ogni modo si vedrà poi come il Ministero riuscirà, in sede regolamentare, ad attuare praticamente tale divisamento.

Dopo questa doverosa precisazione non mi rimane che pregare gli onorevoli colleghi di approvare la legge così come ci proviene dal Senato, perché possano finalmente funzionare norme, che il personale incaricato attende da dieci anni.

PRESIDENTE.. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Debbo soffermarmi su due punti, ove si deroga in modo grave a quelle che sono le norme costantemente seguite nella nostra azione amministrativa e legislativa. Essi sono: l'articolo 2, col quale si ammette la possibilità che, sia pure eccezionalmente, accedano a posti direttivi degli elementi che non appartengono ad un ruolo corrispondente; e l'ultimo articolo nel quale si fa luogo a una ricostruzione di carriera del tutto eccezionale, facendo diventare di ruolo servizi anteriormente. Ora che si proceda a ricostruzioni di carriera ai fini della pensione è cosa ormai consuetudinaria, ma faccio osservare alla Commissione che le deroghe contenute nel presente disegno di legge sono veramente senza precedenti.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Per il primo conferimento dei posti di ruolo del personale direttivo ed insegnante, compresi quelli per la lingua italiana, degli istituti di istruzione secondaria con lingua di

insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano che siano ancora vacanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, valgono le norme contenute nei seguenti articoli 2, 3 e 4 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« I posti di preside e direttore sono conferiti mediante concorso per titoli ed esami ai professori di ruolo ordinario che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio in qualità di insegnante o di capo di istituto negli istituti d'istruzione secondaria con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e successive modificazioni. Per il concorso ai posti di Preside degli istituti di secondo grado è fatta tuttavia eccezione del requisito dell'appartenenza ai ruoli dei corrispondenti tipi e gradi di scuola nei riguardi dei professori di ruolo di istituti di primo grado, che siano in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento per cattedra di istituti di secondo grado.

A detto concorso possono partecipare altresì coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato almeno 8 anni di servizio in qualità di preside e di direttore incaricato nelle scuole contemplate nel precedente articolo ed abbiano superato uno dei concorsi di cui ai seguenti articoli 3 e 4.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le norme dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Confermo il rilievo già fatto circa la gravità dell'innovazione consistente nell'ammettere a concorrere al posto di Presidente dei professori che non sono neppure di ruolo.

BUZZI, *Relatore*. Io credo che si possa superare questa difficoltà, interpretando la disposizione nel modo seguente: il concorso è tutto per personale di ruolo, senonché ai concorsi per preside di istituto di secondo grado sono ammessi anche professori di ruolo che siano titolari di cattedre di istituti di primo grado. Comunque si tratta sempre di personale di ruolo che deve essere provvisto di abilitazione a cattedre di secondo grado. È il caso tipico del professore di scuola media abilitato per il liceo.

LOZZA. Mi permetto ricordare all'onorevole rappresentante del Governo le particolari esigenze e la situazione attuale delle scuole di cui si tratta, le quali necessitano di una normalizzazione.

PITZALIS. Si tratta di sanare una situazione di fatto la cui normalizzazione non può urtare nessuno.

ERMINI. Ma anche l'ultimo comma costituisce sanatoria?

EBNER. Desidero rilevare che tutto il provvedimento di legge è una sanatoria di una situazione venuta a crearsi in 24 ore nel 1945, ed il suo carattere particolare balza evidente anche là dove si dettano norme particolari « per il primo concorso ».

ERMINI. Rilevo tuttavia che al concorso possono essere ammessi anche coloro che abbiano prestato servizio per almeno otto anni e che attualmente potrebbero anche non prestarlo più.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Penso che trattandosi di concorso sia bene allargare il più possibile la base sulla quale dovrà essere fatta la scelta. Del resto io non insisto nelle mie osservazioni dovendosi evidentemente procedere con un certo spirito di adattamento alla realtà.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Penso che, come ha detto l'onorevole Ebner, tutta la situazione debba essere considerata come una situazione post-bellica di carenza legislativa, anche se la sanatoria viene a ben dodici anni di distanza.

PRESIDENTE. Allora possiamo inserire una dichiarazione del Governo secondo la quale l'approvazione di questo disegno di legge non crea un precedente neppure nella stessa Commissione.

(*La Commissione si associa*).

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3 che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

« Le cattedre di ruolo sono conferite, mediante concorso per titoli e secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai professori di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio titolari di altre cattedre, che abbiano prestato servizio in qualità di capo di istituto o abbiano insegnato negli istituti di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento tedesca

nella provincia di Bolzano per almeno 5 anni scolastici, con qualifica non inferiore a « valente », almeno due delle discipline comprese nella cattedra messa a concorso ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4

« Le cattedre di ruolo rimaste vacanti, una volta espletato il concorso di cui all'articolo precedente, sono conferite mediante concorso per titoli ed esami secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Possono partecipare al concorso di cui al precedente comma gli insegnanti non di ruolo in possesso dei seguenti requisiti:

1°) non abbiano superato il 55° anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge;

2°) abbiano prestato servizio in qualità di insegnanti o di capo di istituto per tre anni scolastici nelle scuole secondarie con lingua di insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano, con qualifica non inferiore a valente, sempreché durante tale servizio risultino in possesso.

a) del diploma di abilitazione della cattedra alla quale aspirano o, in mancanza, di titolo di studio valido rilasciato da una Università italiana;

b) da uno dei titoli accademici austriaci ritenuti corrispondenti ai titoli accademici italiani, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 4 settembre 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 14 settembre 1956);

c) del diploma di abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie, oppure di altro titolo straniero, dichiarati equipollenti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per l'ammissione al concorso è valido il servizio prestato dopo la data del rilascio del relativo diploma o titolo di studio estero anche se il riconoscimento in Italia o la dichiarazione di equipollenza siano avvenute in data posteriore ».

In verità, non mi sembra molto chiara la espressione contenuta al punto 2°) « durante tale servizio risultino in possesso ».

EBNER. Questa espressione va intesa nel senso che, essendosi anche assunto personale non completamente in regola con i prescritti titoli di studio, il periodo di servizio utile deve essere considerato valido soltanto dal giorno in cui l'interessato ha conseguito il titolo richiesto.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Non mi rendo conto, a parte il rilievo fatto dal Presidente, del significato effettivo di « titolo di studio valido ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Certamente, si deve intendere nel senso di abilitazione all'insegnamento per una data cattedra. Proporrei perciò di dire « del titolo di abilitazione all'insegnamento cui aspira ». Ciò comprenderebbe sia la laurea generica sia il diploma da conseguire in seguito a regolari esami.

LOZZA. Si tratta di un emendamento di forma e si potrebbe affidare la correzione del termine al coordinamento.

PRESIDENTE. Non si tratta di una semplice questione di forma. La dizione « titolo di studio valido » darà luogo certamente a degli inconvenienti soprattutto perché, a quanto pare, questa dizione è stata scelta deliberatamente dal Senato che ha emendato il testo primitivo.

ERMINI. L'osservazione del nostro Presidente mi sembra calzante. In base a questo testo infatti anche una laurea in veterinaria sarebbe sufficiente, perché titolo valido, all'insegnamento.

EBNER. Mi duole contraddire l'affermazione del Presidente, però debbo chiarire che l'emendamento apportato dal Senato non si riferisce al punto in questione che al contrario è rimasto nella sua dizione originale.

PITZALIS. Debbo fare osservare che siamo qui nel campo dell'insegnamento e non del pubblico impiego. Ciò significa, senza dubbio, che « titolo valido » è solo quello che dà adito all'insegnamento al quale si aspira. Questo mi sembra un concetto che scaturisce dalle stesse norme generali sulla materia e quindi, contrariamente all'affermazione dell'onorevole Ermini, titolo valido non sarà una qualsiasi laurea, validamente ottenuta, ma il titolo specifico richiesto.

PRESIDENTE. Ma allora perché non chiarirlo nel testo di legge?

ERMINI. L'errore, secondo me, è quello di avere usata questa espressione quando ancora non si conoscono quali saranno i titoli ammissibili per il conseguimento di queste cattedre. Al punto in cui stanno le cose, però, bisogna convenire che titolo di studio valido altro non significa se non titolo di studio rilasciato da una università italiana e che sia valido in sè. Dove la legge non distingue, nemmeno noi dobbiamo distinguere.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Mi permetto di dissentire da questa interpretazione che mi sembra quanto mai cavillosa. Il con-

cetto di validità del titolo di studio, come ha giustamente messo in rilievo l'onorevole Pitzalis, deve essere inteso come valido in senso specifico e non generico. L'interpretazione data sia dall'onorevole Ermini che dal nostro Presidente – mi si scusi la franchezza – è improntata ad uno spirito di grande diffidenza che io per altro non trovo giustificato.

Debbo però riconoscere che il Presidente ha perfettamente ragione quando afferma che si tratta di una formulazione poco felice.

SCAGLIA, *Sottosagretario di Stato per la pubblica istruzione*. Dal contesto della elaborazione non si può desumere in che che cosa consista la validità del titolo.

ERMINI. Il fatto stesso che la Commissione stia discutendo ormai da parecchio tempo su questo punto sta chiaramente a dimostrare che la sua interpretazione è per lo meno controversa. I commenti fatti indicano, inoltre, che alcuni punti del testo di legge sono tutt'altro che chiari. Io dico che, se noi dobbiamo spendere tanto tempo per interpretare uno o più punti del testo di legge, pensate quello che accadrà quando la legge dovrà essere applicata in sede pratica, fuori dal Parlamento.

PRESIDENTE. Effettivamente, mi pare che non siamo sufficientemente informati. Di fronte ad un testo che offre il fianco a così svariate interpretazioni, propongo di rinviare la discussione in attesa di ulteriori chiarimenti.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta è rinviata al pomeriggio per proseguire l'esame degli altri punti all'ordine del giorno, mentre i provvedimenti già esaminati saranno immediatamente votati.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge sin qui esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione dei seguenti disegni di legge:

« Provvedimenti per l'educazione fisica » (2011):

Presenti e votanti 39
Maggioranza 20
Voti favorevoli . . . 37
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Istituzione di nuovi posti di professore di ruolo presso alcune Università » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3090):

Presenti e votanti 39
Maggioranza 20
Voti favorevoli . . . 35
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

« Statizzazione del personale degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli » (2588).

Presenti e votanti 39
Maggioranza 20
Voti favorevoli . . . 38
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Barbieri Orazio, Bertinelli, Buzzi, Caronia, Cavaliere Alberto, Cinciari Rodano Maria Lisa, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, Della Seta, D'Este Ida, Diecidue, Ebner, Ermini, Fabriani, Franceschini Francesco, Galati, Gaudioso, Gotelli Angela, Grasso Nicolosi Anna, Lozza, Marchionni Zanchi Renata, Mazzali, Natta, Perdonà, Pino, Pitzalis, Ravera Camilla, Romanato, Rossi Paolo, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Segni, Tesauro, Titomanlio Vittoria, Villelli e Vischia.

(*La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 17*).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Buzzi ed altri: Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a posti di direttore didattico nelle scuole elementari banditi a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373. (2647); dei deputati Di Giacomo ed altri: Estensione delle disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ai direttori didattici incaricati del concorso B-3. (2072); del deputato D'Ambrosio: Conferimento direzioni didattiche. (2737); dei deputati Viola ed altri: Modifica della lettera b) dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373. (1872); dei deputati Colasanto ed altri: Concorso per direttori didattici riservato ai maestri elementari di ruolo, mutilati od invalidi di guerra, forniti di qualsiasi tipo di laurea, ovvero di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica. (2414).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di alcune proposte di legge che

riguardano tutte la stessa materia e che, pertanto, verranno svolte di seguito e congiuntamente discusse.

La prima è quella di iniziativa dei deputati Buzzi, Badaloni Maria, Titomanlio Vittoria, Cappugi, Resta, Ferreri, Gotelli Angela, Franceschini Francesco, Savio Emanuela, Pitzalis, Romanato, Sorgi, Dal Canton Maria Pia, Perdonà, Vischia, Buffone e Antoniozzi: « Modificazioni alle norme per la nomina dei vincitori nei concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a posti di direttore didattico nelle scuole elementari banditi a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 ».

La seconda proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Di Giacomo, Ballesi, Basile Guido, Bima, Bonino, Ceravolo, Chiaramello, Colitto, Ferraris Emanuele, Filosa, Formichella, Franzo, Geraci, Gullo, Helfer, Lozza, Lucifero, Marotta, Marzano, Sammartino, Sanzo, Sensi, Sciorilli Borrelli e Zanoni: « Estensione delle disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, ai direttori didattici incaricati del concorso *B* 3 ».

La terza proposta di legge è quella di iniziativa del deputato D'Ambrosio: « Conferimento direzioni didattiche ».

La quarta proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Viola, Musotto, La Spada e Lenoci: « Modifiche della lettera *b*) dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373 ».

La quinta proposta di legge è quella di iniziativa dei deputati Colasanto, Villa, Priore e Berry: « Concorso per direttori didattici riservato ai maestri elementari di ruolo, mutilati od invalidi di guerra, forniti di qualsiasi tipo di laurea, ovvero di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica ».

Se non vi sono obiezioni, la discussione generale di queste cinque proposte di legge avverrà congiuntamente.

(*Così rimane stabilito*).

L'onorevole Cottone ha facoltà di svolgere la relazione sulla proposta di legge Buzzi.

COTTONE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge Buzzi sottoposta al nosta al nostro esame è un lodevole tentativo di portare un po' di chiarezza nella complessa situazione dei partecipanti a precedenti concorsi per direttore didattico.

Come è noto, sono stati fatti a suo tempo quattro concorsi, a norma degli articoli 2, 4 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.

I concorsi fuorono i seguenti: *a*) concorso A1 per soli titoli, *b*) concorso A2 per titoli ed esami; *c*) concorso *B*3, per soli titoli; *d*) concorso *B*4 per titoli ed esami.

La proposta di legge Buzzi cerca di ovviare a taluni involontari errori e a qualche ingiustizia che è stata commessa e di stabilire un criterio di valutazione oggettivo che, in definitiva, dovrebbe costituire una sanatoria per tutti gli inconvenienti che si sono verificati in relazione ai concorsi medesimi. Con l'articolo 1 si cerca di estendere il criterio stabilito per il concorso *B*4 al concorso *A*2, il quale ammetteva a sostenere gli esami orali coloro che nelle prove scritte avessero riportato una votazione complessiva inferiore ai sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna prova. Naturalmente si fanno salve le agevolazioni previste per i combattenti, di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373.

Questo sarebbe il primo criterio per stabilire una parità di condizioni tra i candidati di due corrispondenti concorsi per titoli e per esami, *A*2 e *B*4.

Con l'articolo 2, invece, si tende a sanare una vera e propria ingiustizia involontariamente commessa dall'amministrazione nei riguardi dei concorrenti ex combattenti. Alcuni di essi parteciparono al concorso *A*2; ad un certo momento si videro rifiutare i documenti perché non erano in possesso della dichiarazione integrativa. Poi, avendo ottenuto di partecipare a quel concorso, decisero di non continuare più gli altri concorsi nei quali, avendo superato gli esami scritti, erano stati ammessi agli orali. Invece la Corte dei conti non volle registrare i relativi decreti di nomina, per cui tali concorrenti non poterono condurre a termine alcun concorso.

Con l'articolo 3 si cerca di estendere a chi ha conseguito la media di sette decimi nelle prove d'esame le stesse agevolazioni previste dalla legge 6 luglio 1956, n. 705.

Con l'articolo 4 infine si stabilisce il limite di un quinto di posti vacanti da assegnare per ciascun anno scolastico a quei candidati che abbiano riportato un punteggio complessivo non inferiore ai trentacinque cinquantesimi e ciò fino ad esaurimento della graduatoria.

Io proporrei di allargare il limite fino a un terzo, il che renderebbe più agevole l'immissione nei ruoli.

PRESIDENTE. L'onorevole Lozza ha facoltà di svolgere la relazione sulla proposta di legge Di Giacomo.

LOZZA, *Relatore*. Mi compiaccio con il primo firmatario della proposta di legge che ha compiuto uno studio veramente adeguato ed ha dato un giudizio concreto e profondo sulla situazione in cui ci troviamo. Rilevo subito che la proposta Buzzi vede i problemi in senso generale e che perciò essa deve essere tenuta a base della discussione. La proposta, di cui sono relatore, può inserirsi all'articolo 4 per quanto riguarda il concorso *B*3. Concordo con il relatore della proposta Buzzi nel chiedere l'esaurimento di tutta la graduatoria, ben sapendo qual'è la situazione e ricordando che per la scuola media si è tenuto conto della idoneità. Per questo concorso, svoltosi dopo tanti anni e nei quali i candidati hanno sostenuto due prove scritte e la prova orale, mi pare che non si chieda una cosa esagerata proponendo l'esaurimento della graduatoria, immettendo in ruolo non solo coloro che abbiano riportato un punteggio complessivo non inferiore ai trentacinque cinquantesimi, ma anche coloro che seguono.

Noi riconosciamo che il problema è molto complesso e, nel rivolgere una lode al presentatore, precisiamo che in sede di discussione generale si dovrà tenere una linea che, senza danneggiare nessuno, serva alla scuola.

Mi rimetto alla relazione della proposta Di Giacomo e a quella della proposta Buzzi per la documentazione che forniscono, per la illustrazione della situazione in cui si è venuta a trovare la scuola in conseguenza del dopoguerra e dei concorsi che in tale periodo di tempo sono stati banditi. La richiesta che facciamo, inserendoci all'articolo 4, riguarda comunque l'esaurimento della graduatoria degli idonei nel concorso *B*3.

PRESIDENTE. L'onorevole Pitzalis ha facoltà di svolgere la relazione sulla proposta di legge D'Ambrosio.

PITZALIS, *Relatore*. La proposta di legge D'Ambrosio si può dire che costituisca un corollario della legge 6 luglio 1956, n. 705. Tale legge dispose che tutti i concorrenti del cosiddetto concorso *B*4 indetto con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, che avessero conseguito il punteggo di almeno 120/200, fossero assunti nel ruolo dei direttori didattici. Per far luogo a tali assunzioni, la legge riservava metà dei posti disponibili alla data della sua pubblicazione (6 luglio 1956) e che si rendessero vacanti e un terzo dei posti di nuova istituzione fino all'assunzione di tutti gli aventi diritto. Con la proposta D'Ambrosio si vuole convogliare tutte le disponibilità dei posti vacanti o che si renderanno vacanti o disponibili per l'assunzione di coloro che hanno conseguito l'idoneità in questo concorso. A questi, secondo la proposta Buzzi, si aggiungono gli altri che hanno partecipato al concorso per esami e per titoli e che si dovrebbero trovare nella medesima situazione.

Quindi ritengo che la proposta D'Ambrosio possa inserirsi in quella Buzzi per l'assunzione in ruolo di coloro che hanno sostenuto il concorso per esami e per titoli. Sostengo però il principio che coloro che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per esami e per titoli devono avere la precedenza assoluta su tutti gli altri, sia sugli idonei nel concorso per titoli sia per quelli che poi vinceranno il concorso con il sistema specialissimo previsto nella proposta di legge che porta anche la mia firma, cioè in base ad un risultato che a suo tempo non ha consentito l'ammissione al concorso e che adesso li ammette a sostenere le prove previste.

Bisogna, infatti, considerare il fatto che questi concorrenti non superano l'esame contestualmente agli altri, ma in un momento successivo e beneficiano di una disposizione speciale che consente di abbassare la votazione per partecipare al concorso, d'altra parte nella nostra legislazione, riguardante sia la scuola elementare sia la scuola media, non esiste l'assunzione in base al solo concorso per titoli, o, se esiste, è solo per eccezione, appunto per accertate disfunzioni di commissioni, nel qual caso sono stati adottati provvedimenti di carattere peculiare a favore di coloro che hanno superato la prova d'esame con una determinata votazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Buzzi ha facoltà di svolgere la relazione sulla proposta di legge Viola.

BUZZI, *Relatore*. La proposta di legge Viola si riferisce alle disposizioni particolari per i combattenti e per i reduci. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, bisogna fare riferimento per tutti i concorsi della scuola elementare, della scuola media, per presidi e per direttori didattici banditi subito dopo la guerra, nei quali si sono prese in considerazione le particolari situazioni determinate dagli eventi bellici.

L'articolo 8 riguardava i punteggi necessari per essere inclusi in graduatorie ad esaurimento riservate ai combattenti e reduci e, per i concorsi a direttore didattico stabiliva

il punteggio di trentacinque cinquantesimi se per titoli, e di centoquaranta duecentesimi, se per esami.

Successivamente il decreto legislativo n. 830 ha modificato questi punteggi particolari per i combattenti e reduci, abbassando il limite necessario per l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento, a sei decimi. Ma in quel momento i concorsi direttivi della scuola elementare non erano ancora banditi. Ecco perché la proposta Viola si inserisce nella complessa situazione del settore. Essa tende ad estendere ai direttori didattici che hanno partecipato ai concorsi indetti con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 373 le disposizioni relative all'abbassamento a sei decimi per l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento.

Qui mi piace citare il parere autorevole del compianto ispettore Renato Moro che ripetutamente scrisse sulle riviste a proposito di questa questione. Effettivamente con il decreto legislativo n. 830 s'intendeva stabilire una norma a favore di tutti i combattenti che partecipassero ai primi concorsi indetti dopo la guerra. I direttori didattici non furono compresi, proprio perché non vi erano in quel momento concorsi in atto ed è opportuno che si ripari alla dimenticanza, provvedendo in favore di coloro che possono avvalersi dei particolari criteri.

PRESIDENTE. L'onorevole Francesco Franceschini ha facoltà di svolgere la relazione sulla proposta di legge Colasanto.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. Leggendo la proposta di legge accuratamente viene in mente di trovarsi di fronte a un grande naufragio, di cui gli ultimi relitti affiorano alla superficie solo dopo molto tempo. Al naufragio conseguente alla guerra la nostra Commissione è stata sempre sensibilissima e in cento modi è corsa ai ripari in favore dei colpiti dalla procella, fossero la categoria dei maestri elementari o quella dei professori medi, fosse la categoria dei combattenti e reduci o quella dei perseguitati politici e razziali, per cui furono stabiliti ed espletati due concorsi, il *C*1 e il *C*3.

La nostra Commissione non ha potuto essere altrettanto sensibile per una categoria di insegnanti elementari, che, dopo aver subito dalla guerra invalidità o mutilazioni, cominciava allora la sua carriera. Si tratta di persone che, rientrate dalla prigionia o dagli ospedali malate o invalide, iniziarono la loro carriera nel 1948-49 e la continuarono negli anni successivi.

Costoro si sono visti naturalmente sfuggire, per non essere nei termini, i concorsi precedenti e la possibilità di beneficiare delle norme favorevoli approvate dal Parlamento per tutti i loro colleghi e di cui è stato fatto prima ampio cenno illustrativo. Oggi questa categoria di insegnanti dopo aver prestato otto-nove anni di lodevole servizio con ottimo o distinto invoca un concorso speciale, a titolo di sanatoria definitiva della situazione creata dalla guerra, e la proposta Colasanto prevede appunto siffatto concorso, al quale sarebbero ammessi i candidati forniti di qualsiasi tipo di laurea. Si propone poi un solo esame scritto, oltre naturalmente la prova orale, così come si è fatto per i direttori incaricati.

Non posso fare a meno di rilevare le seguenti serie difficoltà: 1°) richiesta di un concorso speciale; 2°) richiesta di 100 posti (e tutti sappiamo in che acque naviga la direzione generale quanto a disponibilità di posti anche se il numero di essi è stato aumentato); 3°) richiesta di ammissione di candidati forniti di qualsiasi tipo di laurea; 4°) partecipazione ad una sola delle due prove scritte.

Ho studiato a lungo questa proposta di legge, condividendo l'istanza fondamentale in essa contenuta, e credo che essa non trovi insensibili neppure i colleghi della Commissione. Si tratta, in fondo, di completare definitivamente, sia pure a tanti anni di distanza, un complesso di norme volte a sanare una situazione determinatasi conseguentemente agli eventi bellici.

Si tratta di mutilati ed invalidi di guerra, cioè di gente che ha versato il suo sangue per la patria, i quali sono, però, anche maestri esperti che hanno avuto ottimo o distinto durante i non pochi anni di servizio già prestato.

Conosco gli umori della Commissione, la quale non è più favorevole ai concorsi speciali, anche per poter opporre un fermo diniego ad altre eventuali richieste in tal senso. Perciò, per quanto riguarda la richiesta del concorso speciale risponderei negativamente. Altrettanto negativamente risponderei alla proposta di ammissione con qualsiasi tipo di laurea. Penso che i maestri debbano avere i titoli di studio previsti dalle vigenti disposizioni. Per quanto concerne le prove di esame, esprimo l'avviso che gli interessati debbano sostenere tutte le prove. Non è più ammissibile, che dopo 8-9 anni di vita normalizzata, si possa invocare un privilegio nelle prove d'esame. Esse sono quelle che sono: due prove scritte e la prova orale.

A questo punto proporrei un emendamento sostitutivo dell'articolo 3 della proposta Buzzi del seguente tenore:

« Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire nel bando di concorso per titoli ed esami a posti di direttore didattico, immediatamente successivo all'entrata in vigore della presente legge, un contingente di 40 posti riservati a maestri elementari di ruolo mutilati ed invalidi di guerra, i quali, oltre agli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, abbiano sette anni di servizio con la qualifica di ottimo o distinto ».

Il contingente riservato potrebbe essere portato a 60 posti, ma non più. In tal modo non si turberebbe l'ordine ormai normalizzato dei concorsi, non si ammetterebbero concorrenti a condizioni speciali, pur venendo incontro a questi elementi indubbiamente benemeriti. Penso che la Commissione possa prendere in considerazione la proposta, così emendata.

PRESIDENTE. Ritengo che sarebbe bene fondere le 5 proposte di legge in una sola legge. Potremmo cioè prendere come base la proposta di legge Buzzi, che mi sembra la più ampia, inserendo in essa tutte quelle modifiche che si riterranno opportune.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PITZALIS, *Relatore*. Signor Presidente, faccio rilevare che la proposta di legge D'Ambrosio richiama una legge già approvata, la quale dispone l'assunzione degli idonei del concorso *B*-4. Si tratta di una legge già in vigore, ed entro quest'anno scolastico una buona parte dei posti vacanti dovrebbe essere coperta appunto in virtù di essa. Ora, se inserissimo in questo momento la proposta di legge D'Ambrosio, che estende la possibilità della nomina in ruolo, in una legge più vasta da approvare, la legge precedente verrebbe abrogata. Mi pare che in questo modo noi faremmo un torto a questi direttori didattici i quali attendono la nomina nel prossimo anno scolastico, sia pure solo per una quota parte, in base a quella legge già pronta a produrre i suoi effetti.

Io non faccio questioni in proposito; sottopongo soltanto questo rilievo all'attenzione della Commissione.

PRESIDENTE. Non possiamo certo fare 5 leggi: ne dobbiamo approvare una sola che regoli tutta la materia; e per questo è necessario esaminare i vari provvedimenti tutti insieme in maniera da fonderli.

Piuttosto sarebbe necessario avere degli elementi precisi; sapere cioè quante sono le direzioni didattiche effettivamente libere, distinguendo quelle vacanti le quali, se sono state messe a concorso, non sono più libere. Occorre conoscere questi dati perché la Commissione possa orientarsi sulla situazione.

BUZZI, *Relatore*. Signor Presidente, posso fornire io questi dati.

Prima però desidero esporre alla Commissione qual'è stato lo spirito che ci ha indotto a presentare questa proposta di legge, e in qual modo io ritengo che le altre proposte di legge possano inserirsi nella nostra. Ritengo che questi chiarimenti possano essere utili per far procedere la discussione.

I 4 concorsi, ormai presenti alla Commissione attraverso l'esposizione che ne ha fatto l'onorevole Cottone, hanno subito in questi 10 anni delle vicissitudini quanto mai strane. La proposta di legge che io ho avuto l'onore di presentare insieme a molti altri autorevoli colleghi, anche se si richiama al 1948, allorché uscirono i bandi, trova la sua ragion d'essere nelle successive vicende di questi concorsi e nelle modificazioni che sono state apportate alle condizioni originarie.

In che senso queste modificazioni hanno determinato delle sperequazioni tra le varie categorie? Facciamo l'esempio dei concorsi per esami e titoli, cioè dei concorsi più impegnativi. Questi concorsi erano due, uno riservato ai combattenti e reduci, ed uno al quale erano ammessi gli altri candidati non rientranti in quella categoria. Mentre per il concorso *B*-4, quello generale aperto a tutti, l'amministrazione ad un certo momento ha ritenuto, sulla scorta di un parere preventivo del Consiglio di Stato, di poter ammettere alla prova orale tutti coloro che avessero raggiunto la votazione di sei decimi, per il concorso *A*-2, pure per titoli ed esami, riservato ai combattenti e reduci, l'amministrazione, avendo dovuto espletare o chiudere il concorso stesso in un periodo anteriore rispetto a quello in cui vennero esaminati, studiati e risolti i problemi del *B*-4, ritenne di poter ammettere agli orali solo coloro che avessero riportato nelle prove scritte sette decimi. Di conseguenza è evidente la sperequazione che si venne a determinare tra due concorsi, per quanto essi fossero paralleli.

Essendo questa la situazione, io penso che la Commissione si renda conto della opportunità di ritornare, per un errore compiuto da parte dell'amministraione, su questi concorsi che vorremmo ormai espletati completamente. Mi sembra infatti legittima l'aspirazione di poter partecipare alle prove orali da parte di coloro che a suo tempo ne furono esclusi, dal

momento che essi hanno visto ammettere a tali prove i loro colleghi, non appartenenti a categorie privilegiate. Questo è l'oggetto dell'articolo 1 della mia proposta di legge, il quale non interferisce con nessun'altra delle quattro proposte di legge che sono state presentate.

Quanto al secondo articolo, lo vorrei esaminare in un secondo momento, perché esso riguarda una questione a sé stante.

Passiamo invece all'articolo 3, che riguarda pure i concorsi per esami e per titoli. Le condizioni iniziali di questi due concorsi sono state modificate soprattutto dalla legge n. 705, legge che va sotto il nome del proponente onorevole D'Ambrosio. Essa prevede l'esaurimento delle graduatorie in determinate percentuali fino al punteggio di centoquaranta duecentesimi, cioè fino al 7, conseguito tra titoli ed esami. Sono idonei tutti i concorrenti che raggiungono il punteggio complessivo di 120; tra gli idonei, poi, la legge n. 705 seleziona coloro che raggiungono complessivamente il 7.

La nostra proposta di legge vorrebbe che delle graduatorie degli idonei del concorso per titoli ed esami *B*-4 e del concorso per titoli ed esami *A*-2 riservato ai combattenti e reduci, fossero immessi in ruolo tutti coloro che, avendo raggiunto centoventidue centesimi, hanno ottenuto la media complessiva del 7 nelle prove di esame.

A sostegno di questa richiesta non vi è una vera e propria ragione di giustizia come vi era per il concorso *A*-2 al quale ho prima accennato. In questo caso si tratta di adottare, in analogia con quanto è stato fatto per i concorsi della scuola secondaria e primaria, il criterio dell'esaurimento della graduatoria fino a sette decimi.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non c'è mai l'esaurimento delle graduatorie.

BUZZI, *Relatore.* Ma non c'è neppure in questo caso. Comunque la Commissione si pronuncerà in proposito.

Quali vantaggi possono derivare dall'accoglimento di queste richieste? Innanzi tutto quello di impiegare nella scuola personale selezionato attraverso prove di esame, trattandosi di gente che ha superato gli esami regolari.

La difficoltà che io stesso mi sono posta nel formulare questo articolo e nell'accogliere questa richiesta consiste nel fatto di dover ritornare su un concorso ormai chiuso. Si tratta, peraltro, di sistemare personale che, come i direttori didattici incaricati, costituisce purtroppo una categoria, quando invece categoria non sarebbe dovuto diventare, perché l'incarico direttivo doveva essere contenuto entro limiti ristretti e per quanto riguarda il numero degli incaricati e per quanto riguardava la durata dell'incarico, sì da non precostituire alcun diritto per gli interessati, di cui ora molti di essi hanno oltre 10 anni di incarico direttivo. D'altra parte essi fanno osservare che sono stati giudicati idonei, anzi più che idonei avendo avuto il 7. La scuola dal canto suo ha interesse a coprire questi posti, perché è indubbiamente preferibile un direttore di ruolo a un incaricato, avendo il primo maggiore autorità sui colleghi.

L'articolo 4 riguardante poi quello che è stato il concorso più tormentato, il *B*-3, per soli titoli. Le vicende di questo concorso sono anteriori a questa legislatura. Faccio osservare che all'inizio noi, come organizzazione sindacale, ci siamo opposti decisamente alle richieste dei direttori incaricati sino al punto di urtarci con la categoria e di determinare – questo forse è stato l'errore – il costituirsi di comitati ed associazioni. Se ad un certo momento abbiamo preso in considerazione la situazione, è stato proprio per compiere una azione di drenaggio – mi si consenta la parola – e per riconvogliare le richieste entro limiti più giusti.

Sarà bene ricordare brevemente le vicende di questo concorso. In origine ai concorsi per titoli, per reduci e non reduci, *A*-1 e *B*-3 potevano partecipare coloro che in un precedente concorso direttivo avevano conseguito l'idoneità con sei decimi, in più si richiedeva il diploma o la laurea, oppure un'anzianità di 12 anni di servizio, come è nella prassi normale. Pertanto coloro che parteciparono al concorso per titoli costituivano ancora un personale selezionato attraverso degli esami. Senonché l'emendamento Pucci-Carcaterra, introdotto in sede di conversione del decreto-legge n. 373, sostituì all'idoneità, conseguita in precedenti concorsi, 2 anni di servizio prestato in qualità di direttore incaricato, aggiungendo al requisito del biennio d'incarico direttivo quello dei 12 anni di anzianità nel servizio, più il titolo di studio specifico rappresentato dal diploma di vigilanza o dalla laurea in pedagogia. Da qui è partita tutta l'azione dei direttori incaricati.

La nostra Commissione in un certo senso si è già portata su quest'ordine di idee fornendo un argomento a questa categoria – non voglio naturalmente valutare il problema sotto il profilo di categoria, ma non posso prescindere da quelle che sono state le richieste degli interessati – allorché ha am-

messo il concorso speciale riservato. Ricordo le discussioni che si svolsero qui, la nostra riluttanza e le nostre incertezze; però a un certo momento abbiamo accettato il concorso speciale richiamandoci proprio al trattamento di favore che era stato concesso in quella occasione.

Il *B*-3 ha poi avuto in sede amministrativa delle vicende ancora più travagliate di quelle attraverso cui è passato in sede legislativa, poiché è a tutti noto l'errore commesso dalla commissione esaminatrice, la quale, durante l'espletamento del concorso, ha riconosciuto ai combattenti, i quali già avevano goduto di un concorso speciale riservato, nonché dell'accantonamento dei posti, il beneficio della riserva al 50 per cento dei posti pure in sede di concorso *B*-3; sicché i combattenti partecipanti a questo concorso sono stati nominati al posto degli aspiranti non combattenti.

Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso delle parti interessate, ha deciso che dovessero essere rifatte tutte le graduatorie, sicché oggi accade che, a distanza di 4 anni, 67 combattenti, che erano stati nominati in base alla graduatoria del *B*-3 ed erano stati confermati nel ruolo dei direttori didattici – uno di questi anzi è addirittura stato promosso ispettore di circoscrizione – si vedono annullata la nomina. Alcuni di questi si trovano nella fortunata condizione di poter essere nominati in virtù degli altri concorsi, ai quali avevano cotemporaneamente partecipato, optando poi per il *B*-3. Venendo a cadere la nomina conseguente al *B*-3, essi tornano ad avvalersi dei diritti derivanti dalle altre graduatorie.

DI GIACOMO. Scacciandone gli altri.

BUZZI, *Relatore*. Fino ad ora pare che inconvenienti di questo genere non si verifichino.

Vi sono però 27 combattenti i quali devono tornare indietro. Niente di male, si dirà. Però occorre rendersi conto di queste penose situazione. Ecco il fondamento della proposta di legge. Concedere l'esaurimento di queste graduatorie, sempre che si ritenga ciò conveniente per la scuola. Tale esaurimento, per altro, non può avvenire se non nei limiti della media di 7 per i non combattenti che parteciparono all'*A*-2 e al *B*-4, ed ecco, quindi, la ragione dell'articolo 3, il quale stabilisce appunto il limite di centocinque centocinquantesimi, vale a dire il 7 di media nelle prove di esame.

Per i concorsi per titoli, poi, il limite per l'esaurimento degli idonei in graduatoria sarà trentacinque cinquantesimi, che corrisponde alla media di sette decimi. A questo punto la mia proposta si diversifica da quella Di Giacomo, perché, mentre noi, come dicevo, stabiliamo il limite di sette decimi nelle prove per titoli, quella dell'onorevole Di Giacomo propone di arrivare per i combattenti fino a trenta cinquantesimi. In virtù di quest'ultimo limite entrerebbero anche quei 27 combattenti a cui ho accennato.

Ma qui si pone un ulteriore problema. Se la Commissione, accogliendo la proposta Viola, caldeggiata naturalmente dai direttori didattici combattenti e reduci, intende stabilire per i combattenti e reduci partecipanti ai concorsi direttivi quella posizione più favorevole che il legislatore ha già riconosciuto ai combattenti e reduci partecipanti a tutti gli altri concorsi; se cioè si vuole abbassare per i combattenti e reduci il limite per l'esaurimento delle graduatorie a sei decimi – nel qual caso si tratterebbe semplicemente di integrare la mia proposta inserendovi l'articolo 1 della proposta di legge Viola – ne conseguirebbe che tutti i combattenti dei 4 concorsi potrebbero esaurire le rispettive graduatorie fino al punteggio di sei decimi, mentre per i non combattenti si verificherebbe analoga possibilità fino al limite dei sette decimi.

E torno all'articolo 2 della mia proposta di legge, che riguarda invece una questione particolare. Nella situazione incerta esistente ancora nel 1947-48 circa la validità dei titoli combattentistici, alcuni dei concorrenti presentarono dei documenti certificanti la qualità di combattenti, che successivamente vennero o modificati, o sostituiti, o integrati. La commissione giudicatrice – perché questo è compito della commissione – ha avuto un atteggiamento diverso nei riguardi di questi combattenti e reduci; in maniera particolare questa disparità di valutazione si è verificata nei riguardi di quei combattenti e reduci che, avendo giurato fedeltà alla repubblica sociale di Salò, si sono trovati a non poter far valere i loro diritti combattentistici in base alla prima legge che disciplinava la materia.

Successivamente però è stato emanato un altro provvedimento, la legge 23 febbraio 1953, n. 93, la quale reintegra anche costoro nella qualifica di combattenti, purché essi abbiano riportato nel periodo precedente all'8 settembre onorificenze o riconoscimenti per meriti bellici. Costoro si sono trovati nel lungo periodo di svolgimento del concorso in questa situazione: i loro titoli combattentistici sono stati prima considerati validi, poi non validi, poi ancora di nuovo validi. Il

Ministero costantemente li ha ritenuti validi fino ad includerli nelle graduatorie dei vincitori, avendo i concorrenti sostenuto le prove scritte e la prova orale. Soltanto in sede di registrazione delle graduatorie da parte della Corte dei conti il loro nome venne depennato. Ciò perché l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge n. 93, quella che li reintegrava nella condizione di combattenti, faceva eccezione per coloro che avessero partecipato a concorsi i cui termini fossero scaduti prima dell'entrata in vigore della legge n. 93. A giudizio della Corte dei conti, i suddetti rientravano in questo gruppo considerato dall'ultimo comma dell'articolo 3.

Si tratta, dunque, di un provvedimento – non ho esitazione a dirlo – che riguarda un numero limitato di persone, il cui danno è evidente.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Su questo punto vi è il parere favorevole del Ministero.

LOZZA. Desidero precisare che tutti hanno avuto in ritardo la dichiarazione integrativa.

BUZZI, *Relatore*. Ciò era previsto nello stesso bando di concorso.

Se la Commissione approvasse questa proposta di legge il numero di coloro che verrebbero nominati sarebbe di 191, mantendo naturalmente il punteggio a trentacinque cinquantesimi.

PRESIDENTE. Sono compresi quelli del concorso *B*-4 ?

BUZZI, *Relatore*. Sono 313 coloro che hanno diritto alla nomina in base alla legge n. 705; altri 191 si aggiungerebbero fra tutti e quattro i concorsi.

SCIORILLI BORRELLI. Mantenendo naturalmente il punteggio di trentacinque cinquantesimi.

BUZZI, *Relatore*. Se abbassiamo questo limite di punteggio il numero aumenta. Infatti i candidati compresi nella graduatoria dei vincitori del *B*-3 sono 583. Gli idonei rimasti sono 212, quelli con più di trentacinque cinquantesimi sono 147. A tale cifra bisogna togliere il numero di coloro che hanno diritto alla nomina in virtù di altro concorso, perché parecchi hanno partecipato a tutti e quattro. Per questa ragione il numero appare maggiore. Il numero di coloro che hanno riportato meno di 35 sono una sessantina.

Attualmente sono vacanti 400 posti riservati per il concorso normale che è in fase di espletamento.

D'AMBROSIO. Per la precisione sono 388.

BUZZI, *Relatore*. A questi 400 posti si aggiungono quelli delle 250 direzioni che saranno istituite col prossimo ottobre in conseguenza della legge delegata che prevede l'istituzione di 750 direzioni in tre anni.

SCIORILLI BORRELLI. L'assorbimento di questo gruppo non è istantaneo, ma progressivo.

BUZZI, *Relatore*. Avviene con il limite di un quinto. Si calcola poi che si renderanno vacanti con le promozioni e con i pensionamenti in corso cento direzioni; per gli stessi motivi si renderanno vacanti nel biennio 1958-59 altre 200 direzioni. Nel giro di tre anni avremo da assegnare 1440 direzioni.

Il numero mi sembra sufficiente ad assorbire i 400 del concorso in via di espletamento, i 300 che partecipano al concorso speciale riservato, i 313 della proposta D'Ambrosio e i 250 circa della mia proposta.

VISCHIA. Vorrei domandare un chiarimento: si tiene conto della decisione del Consiglio di Stato ? Non v'è il pericolo di modificarne il criterio ?

BUZZI, *Relatore*. Sono due cose indipendenti. Il Ministero, a seguito della decisione del Consiglio di Stato, ha rifatto la graduatoria e sta provvedendo alle nomine in conseguenza.

Se la proposta di legge sarà approvata, il Ministero continuerà le nomine.

BADALONI MARIA. I combattenti sono tutti inclusi nella graduatoria e non si va contro la decisione del Consiglio di Stato.

SCIORILLI BORRELLI. I concorsi erano due: l'*A*2, per titoli ed esami riservato ai reduci ed assimilati, e il *B*3 per titoli. Ora, in questo concorso è stato riservato ai combattenti reduci il 50 per cento. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la percentuale sarebbe stata del 75 per cento, in quanto essi sarebbero rientrati con riserva nel concorso generale e in quello ad essi riservato. Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso degli interessati, ha ritenuto che la Commissione abbia illegalmente riservato questa aliquota di posti ai combattenti e reduci, i quali non avrebbero avuto diritto in quanto beneficianti del concorso ad essi riservato.

DI GIACOMO. Dirò solo brevissime parole, essendo intervenuto in questa Commissione, della quale non faccio parte, semplicemente come presentatore di una proposta di legge. Mi richiamo a quanto è scritto nella relazione che accompagna la proposta di legge medesima, e ringrazio l'onorevole Lozza per le parole che egli ha pronunciato.

Ritengo che, per sanare questa difficile situazione dei direttori didattici, situazione che si può paragonare ad una tela cucita e ricu-

cita più volte, secondo il paragone dell'onorevole Buzzi, non vi sia altro rimedio che ammettere la graduatoria ad esaurimento sino al limite dei 30/50 e per i direttori didattici di cui all'articolo 3 della proposta di legge Buzzi, e per gli altri direttori didattici contemplati all'articolo 4 della proposta di legge medesima, che sono in sostanza gli stessi dei quali si occupa l'articolo unico della proposta di legge da me presentata.

In fondo questo personale di cui si interessa l'articolo 4, si trova rispetto alle prove sostenute nelle stesse condizioni del personale di cui all'articolo 3. Perché è vero che furono ammessi anche coloro che beneficiarono della legge Pucci-Carcaterra, ma solo pochissimi di costoro verrebbero a fruire di questa legge. Tutti gli altri avevano precedentemente sostenuto delle prove scritte ed orali, ed erano stati dichiarati idonei. In seguito alla decisione del Consiglio di Stato, 27 di essi dovrebbero essere messi fuori del ruolo direttivo e dovrebbero tornare a fare i maestri. È vero che l'onorevole Buzzi oggi suggerisce di fare una disposizione in loro favore; però in tal modo – e mi rivolgo in particolare all'onorevole Vischia il quale aveva espresso il timore che noi in sostanza non rispettassimo la decisione del Consiglio di Stato – verremmo a far rientrare per la finestra ciò che è stato cacciato dalla porta. E non dico certo questo perché io non sia favorevole alla categoria dei combattenti e reduci, la quale merita tutto il nostro rispetto e tutto il nostro appoggio.

In quel concorso, per un errore del Ministero, furono immessi nella graduatoria i combattenti e reduci con diritto alla riserva. Ma il Consiglio di Stato ha deciso che, dal momento che per questa categoria era stato già bandito un concorso riservato in base al decreto legislativo del 1947, non poteva essa fruire due volte dello stesso beneficio.

Però in sostanza la Commissione, accogliendo quanto propone il collega Buzzi, verrebbe ad approvare una legge la quale stabilisce due volte il beneficio della riserva a favore di questi combattenti e reduci, introducendo così una sperequazione nei confronti di tutti quanti gli altri. Ora, poiché sono pochi i direttori didattici che verrebbero immessi in ruolo abbassando il limite da 35 a 30, io insisto per l'approvazione della mia proposta di legge. Proporrò pertanto un emendamento in tal senso all'articolo 3 della proposta di legge Buzzi, e credo che il collega sarà lieto di accoglierlo.

PRESIDENTE. Così si nominano quelli che hanno ottenuto soltanto il punteggio di 6.

DI GIACOMO. Non posso non ricordare che abbiamo direttori didattici incaricati da ben 15, 17 anni – ne conosco uno di Rimini, Edoardo Perino, che ha 64 anni e che a questa età dovrebbe essere restituito all'insegnamento – e poiché la stessa Costituzione stabilisce: « Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge », quali casi più di questo potrebbe essere ritenuto meritevole di una particolare disposizione di legge?

Non ho bisogno poi di ricordare a questa Commissione quanto essa ha affermato all'atto di approvare provvedimenti mediante i quali sono stati immessi in ruolo professori, maestri, direttori di scuole di avviamento che avevano conseguito un punteggio non inferiore a 6/10. Dopo aver detto che non basta una cultura, sia pure vasta e profonda, e dopo aver osservato che quella determinata proposta di legge teneva conto di una situazione di fatto, creatasi soprattutto a seguito della guerra, la Commissione dichiarava che la pratica assicurava una preparazione maggiore che non la cultura.

Vi è un argomento decisivo, dicevo, ed è questo. Sia il decreto legislativo 373 del 1947, sia il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, da cui hanno tratto origine i vari concorsi per professori, insegnanti elementari, direttori di scuole di avviamento e direttori didattici, si ispirano al criterio di immettere in ruolo i candidati che abbiano riportato il punteggio di 6/10 sia nei concorsi per titoli, sia in quelli per titoli ed esami. E si chiede il punteggio di 6/10, anziché di 7/10 in considerazione della situazione particolare dovuta allo stato di guerra, tanto è vero che l'articolo 1 del decreto legislativo 1947/373 stabilisce che i concorsi per il conferimento di posti di insegnanti e direttori nelle scuole secondarie di avviamento, ecc. « saranno espletati in deroga alle norme in vigore ».

Vorrei quindi osservare, signor Presidente, che l'articolo 1 della proposta di legge Buzzi ed anche l'articolo unico della mia proposta di legge possono considerarsi una interpretazione autentica di questi decreti legislativi, piuttosto che nuove leggi. Il Consiglio di Stato con la sua decisione ha ritenuto giusta questa interpretazione. Fu solo per un errore da parte dell'ufficio concorsi del Ministero che furono esclusi dalle prove orali coloro i quali avevano riportato 6/10. Infatti l'articolo 4 della legge 630 in base alla quale, come ho già detto, furono banditi questi concorsi, stabilisce che « per essere compresi nella graduatoria dei vincitori i concorrenti dovranno aver

raggiunto la votazione complessiva di cui al precedente articolo, riportando non meno di 6/10 in ognuna delle prove di esame ». Ora, se era sufficiente ottenere 6/10 in ognuna delle prove di esame scritte ed orali, è evidente che i candidati che avevano conseguito 6/10 nelle prove scritte non potevano essere esclusi dalle prove orali. Il Consiglio di Stato ha deciso proprio in base a queste leggi, ispirate appunto al criterio di abbassare da 7/10 a 6/10 il voto minimo per essere immessi nella graduatoria.

ERMINI. In sostanza la differenza tra la sua posizione, onorevole Di Giacomo, e quella dell'onorevole Buzzi consiste nel fatto che la proposta di legge Buzzi stabilisce il limite di 7/10, mentre ella vorrebbe quello dei 6/10. Indubbiamente nei confronti dei concorrenti è più favorevole la sua posizione, onorevole Di Giacomo; ma nell'interesse della scuola io preferirei quella dell'onorevole Buzzi.

DI GIACOMO. Ma nell'interesse della scuola, onorevole Ermini, sarebbe bene che non ci fosse nessuna di queste leggi: né quella D'Ambrosio, né quella Buzzi, né tante altre che la Commissione ha approvato.

L'onorevole Vischia aveva ragione quando osservava che si fanno rientrare nuovamente questi candidati combattenti, mentre si lasciano fuori gli altri. Perché, come dicevo, in sostanza questi combattenti godrebbero di due riserve. Allora è meglio fare una legge in base alla quale restino in ruolo tutti quelli che abbiano 6/10. Tanto più, onorevole Ermini, che si tratta di poche unità.

D'AMBROSIO. Il collega Buzzi ha delineato un quadro generale delle varie proposte di legge con una dialettica calda e vivace. Si è sforzato di essere obiettivo, anche se qualche volta non è stato presuasivo per il solo fatto che egli è il presentatore di una proposta di legge. Comunque sono d'accordo su tutte le considerazioni fatte dall'onorevole Buzzi riguardo alla sua legge, che tende a sanare una situazione ormai incresciosa venutasi a creare nella categoria dei direttori didattici. E tutti gli dobbiamo essere grati. Il collega Buzzi potrebbe appellarsi veramente il taumaturgo dei direttori didattici, nel senso che ha richiamato in vita graduatorie che tutti ritenevano morte, specie gli uomini di scuola. La nostra proposta, che potrebbe divenire un emendamento a quella Buzzi, si ispira a quelle stesse ragioni morali, su cui l'onorevole collega ha insistito nel rivolgersi alla Commissione. Sulla sostanza di esso credo che l'onorevole Buzzi sarà senz'altro d'accordo, al pari di tutti gli altri colleghi da me interpellati. Perché, se non dovesse essere d'accordo, dovremmo dire che, se con la sua legge ha risuscitato i morti, non accettando il nostro articolo aggiuntivo, tende ad uccidere i vivi, cioè i vincitori del *B*-4. Ma, come dicevo, non crediamo che egli vorrà opporsi per quelle stesse ragioni morali alle quali si è ispirato nel presentare la sua proposta di legge.

Quindi nessuna obiezione se si vuol far risorgere graduatorie morte, a condizione però che, per ragioni morali, si rispettino altre graduatorie, e precisamente quella formata dai vincitori del *B*-4, in via di espletamento. Detto questo, concordo per tutto il resto con le osservazioni dell'onorevole Buzzi.

A questo punto vorrei fare un inciso che riguarda la onorevole Badaloni. Questa in un suo intervento alla Camera si meravigliò che un insegnante elementare avesse optato per la scuola primaria dopo aver vinto un concorso di scuola media. Vorrei dire alla onorevole Badaloni che nell'ultima assemblea dei vincitori del *B*-4 si sono presentati ben 12 vincitori del concorso per la scuola media che avevano optato per la scuola primaria. Pertanto l'eccezione si allarga.

Quello però di cui non riesco a persuadermi è che le varie proposte di legge possano fondersi, in quanto la mia proposta di legge si diversifica dalle altre tre. Vedremo comunque quale orientamento si determinerà nel corso della discussione riguardo a questa fusione che per me non è possibile, ritenendo, infatti, che la mia proposta debba costituire una legge a sé stante.

COLASANTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho l'onore di far parte di questa Commissione. Parlerò tuttavia brevemente per meglio illustrare la mia proposta di legge.

Dopo la prima guerra mondiale si procedette alle varie sistemazioni, quando i combattenti e reduci erano già tutti in Italia. Queste sistemazioni contemperavano l'esigenza di rispettare i diritti quesiti di coloro che durante la guerra avevano occupato i posti, e quella di rispettare i diritti di tutti i reduci, combattenti e mutilati.

In questo dopoguerra, invece, per il fatto che molti dei combattenti e dei mutilati sono rientrati con molto ritardo, in conseguenza della prigionia e di varie altre vicissitudini, si è venuta a creare questa grave sperequazione. che coloro i quali non avevano fatto la guerra e quindi non avevano fatto alcun sacrificio, si sono trovati più o meno tutti sistemati ed hanno finito per saturare l'ammi-

nistrazione dello Stato, mentre i reduci e i combattenti sono rimasti fuori della porta.

Quindi occorre valutare la mia proposta di legge riferendoci a questo quadro e tenendo presente che ho presentato questo provvedimento, non per mia iniziativa, ma per esplicita richiesta dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra, essendo condirigente della sezione di Napoli.

Noi dovremmo venire incontro a questa categoria per la quale nessun concorso speciale è stato mai fatto nel settore della scuola, a differenza di quanto è avvenuto nelle altre amministrazioni dello Stato, a cominciare da quella delle ferrovie.

Oggi si tratta di vedere come possiamo distribuire quel poco che c'è tra i vari gruppi che hanno più o meno diritto ad ottenere un posto; diritto sul quale io non mi pronuncio non avendo neppure la veste di farlo. Si tratta anche di tener conto di altri motivi e di valutare gli interessi di tutti questi gruppi che sono venuti a trovarsi in una determinata condizione a seguito della guerra; ma si tratta soprattutto di valutare gli interessi dei cittadini posti tutti sullo stesso piano, e gli interessi della scuola. E mi pare che la mia proposta di legge si ispiri proprio al proposito di contemperare le due esigenze. Perché noi non chiediamo che i mutilati siano immessi nel ruolo dei direttori didattici semplicemente per questa loro qualità di mutilati. Il relatore ha già detto che essi dovrebbero avere almeno 8 o 9 anni di servizio con qualifica di ottimo; nella proposta di legge io ho previsto 6 anni, ma oggi potremmo benissimo elevare questo limite. Sempre nell'articolo unico della proposta di legge è anche richiesta una laurea di qualsiasi tipo. Il relatore ha osservato che sarebbe bene non ammettere tutte le lauree, ed io sono d'accordo con lui. Si è già fatto un concorso speciale per direttori incaricati, ed io anche in quell'occasione venni a sostenere la possibilità di ampliare il numero delle lauree ammesse; prevalse però l'idea di limitarle al campo umanistico, con esclusione della laurea in legge. Lo stesso potremmo fare ora. Anche qui vi sono dei precedenti. Per gli esami ci riferiamo al precedente stabilito nel concorso per direttori incaricati. Durante la guerra molti hanno ottenuto il posto, beneficiando di un santo protettore. Noi nella nostra proposta non chiediamo un santo, ma soltanto che sia bandito un concorso speciale. Il numero dei mutilati ed invalidi di guerra che potrebbero partecipare è notevole in rapporto ai 100 posti che si propongono. Questo sta a dimostrare che si tratterà di un vero concorso. Non ho difficoltà ad accettare eventuali emendamenti dettati nell'interesse della scuola. Però ritengo che sia dovere dello Stato tener conto di coloro che si sono sacrificati per la collettività. La democrazia ha il dovere di riconoscere tale sacrificio, e che l'essere stati in guerra e aver perduto qualcosa della propria salute e del proprio corpo, non equivale all'essere stati comodamente seduti a lavorare ad un tavolo.

Per questi motivi raccomando alla Commissione di accogliere la mia proposta, inserendola nel punto più opportuno della proposta Buzzi.

SCIORILLI BORRELLI. Sostanzialmente noi siamo d'accordo con la proposta Colasanto, ma riteniamo che sia opportuno introdurre qualche emendamento, in analogia a quanto fu fatto per i direttori didattici incaricati, per quanto riguarda soprattutto il titolo di studio e la sistemazione nell'ambito dei posti disponibili. Anche per la proposta Buzzi, sulla quale pure concordiamo e che proponiamo di tener per base, ci riserviamo di presentare qualche emendamento.

BADALONI MARIA. Mi dispiace che vi sia intorno agli insegnanti, ai direttori didattici, alla scuola elementare e a coloro che si occupano di essa una certa confusione.

La proposta di legge Buzzi tende a porre su un piano di parità coloro che si sono presentati ai 4 concorsi direttivi. La questione si trascina da molto tempo, ma la colpa non è tutta degli interessati. Dobbiamo ricordare le cause: anzitutto la durata del concorso bandito nel 1948 e di cui, dopo nove anni, stiamo ancora parlando; poi le eccezioni verificatesi nei criteri stabiliti per i quattro concorsi suddetti, rotture che sono da addebitare in buona parte all'emendamento Pucci-Carcaterra, il quale ha introdotto una disparità di trattamento.

Onorevole D'Ambrosio, ella ha affermato che la proposta Buzzi risuscita i morti. Ma il primo a far resuscitare Lazzaro è stato proprio lei che ha rimesso in vita coloro che nella graduatoria del *B*-4 non dovevano più esser vivi. Ella ha riaperto la serie delle resurrezioni. Di fronte alla parziale resurrezione di un gruppo è naturale che altri, che si trovano in analoga condizione, vogliano risorgere.

A tutto ciò si debbono aggiungere gli errori involontari della amministrazione e le disuguaglianze dei criteri dei diversi concorsi.

Ora, è necessario chiudere definitivamente questa situazione cercando di riparare con

senso di giustizia alle disuguaglianze di trattamento. La proposta Buzzi, della quale sono firmataria, mi pare che sia la più idonea a chiudere questa partita. Per questo motivo dico subito che sono contraria alla proposta Colasanto la quale, invece di chiudere, aprirebbe la serie dei concorsi speciali.

COTTONE. Desidero fare una considerazione pregiudiziale, Tutti ci siamo accorti dalla discussione sin qui svolta che la materia è spinosa. Se ciascuno per attaccamento affettivo si trincera dietro la propria proposta di legge, finiremmo per fare cinque leggi. Sarebbe opportuno, a mio parere, e lo dico non perché sono il relatore, che si prendesse come proposta base quella Buzzi, la quale offre un canovaccio più ampio, nel quale si possono inserire le altre proposte. Ciò agevolerà e semplificherà la discussione. Avremo poi modo di presentare gli emendamenti sul testo unificato.

PRESIDENTE. Prima di concludere questa sessione dei nostri lavori, ritengo doveroso scambiarci reciprocamente gli auguri più affettuosi e cordiali. (*Generali applausi*).

Mi piace ricordare che la nostra Commissione, nel corso dell'anno e mezzo in cui ho avuto l'onore di presiederla, è stata una famiglia, in cui ci siamo trattati con vero affetto, raggiungendo notevoli risultati. Gli stessi rapporti sono intercorsi anche nel periodo in cui ho dovuto lasciarla, ma sono contento di essere ritornato e di avervi ritrovato lo stesso spirito di cordiale collaborazione e di passione per i problemi della scuola.

Mi auguro che questo spirito possa continuare.

Ora sospendiamo per un breve riposo i nostri lavori. Penso che questo breve periodo di ferie possa essere trascorso da tutti in tranquillità, senza preoccupazioni né familiari, né per quanto concerne le sorti del nostro paese. Con questi auguri credo che possiamo concludere i nostri lavori.

Per quanto riguarda i provvedimenti che abbiamo in discussione, ritengo opportuno che sia nominato un Comitato ristretto per l'esame di queste cinque proposte di legge, in modo che alla ripresa la Commissione possa disporre di un testo unificato.

Il Comitato potrebbe essere composto dai deputati: Buzzi, Lozza, Cottone, D'Ambrosio, Franceschini Francesco, e nel corso dei suoi lavori, sentirà i singoli proponenti delle proposte oggi discusse.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 19.50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI